

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

152° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 17
2ª - Giustizia	» 42
7ª - Istruzione	» 49
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 52
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 58
10ª - Industria	» 66
11ª - Lavoro	» 71
12ª - Igiene e sanità	» 75
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 80

Commissioni riunite

10ª (Industria) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 3
---	--------

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	Pag. 85
----------------------------	---------

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri	Pag. 86
7ª - Istruzione - Pareri	» 94
10ª - Industria - Pareri	» 95
12ª - Igiene e sanità - Pareri	» 96

CONVOCAZIONI	Pag. 97
--------------------	---------

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione

BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(744) LARIZZA ed altri: Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti al testo del disegno di legge in titolo.

All'articolo 1 è riferito l'emendamento 1.1, che il senatore FABRIS fa proprio e dà per illustrato.

Previo parere favorevole espresso dal relatore BRAMBILLA, l'emendamento 1.1 è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 2.

Il senatore SPECCHIA fa propri ed illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Il senatore FABRIS fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.8 e 2.1.

Il senatore TERZI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11.

Il senatore LARIZZA, intervenendo sugli emendamenti presentati all'articolo 2, si dichiara favorevole al solo emendamento 2.4; è contra-

rio invece agli emendamenti 2.1, 2.6 e 2.7, mentre preannuncia che si asterrà su tutti gli altri.

Il relatore **BRAMBILLA** esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.8, 2.1, 2.10, 2.4, 2.5, 2.6, 2.11 e 2.7. Si dichiara invece favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.9.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 2.2 e 2.8, mentre accolgono l'emendamento 2.3.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1, 2.9 e 2.10; risulta invece accolto l'emendamento 2.4.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.11 e 2.7.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore **CARCARINO** e del relatore **BRAMBILLA**, le Commissioni riunite accolgono l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 3.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.2, il senatore **DEMASI** illustra l'emendamento 3.1 che, previo parere contrario del relatore **BRAMBILLA**, è respinto dalle Commissioni riunite.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 4; sono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

Il senatore **DEMASI** illustra l'emendamento 4.1 che, previo parere contrario del relatore **BRAMBILLA**, è respinto dalle Commissioni riunite.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 5; l'emendamento 5.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore **TERZI** fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 5.1.

Il senatore **DEMASI** illustra gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5; rispondendo poi ad una richiesta del senatore **LARIZZA**, precisa che i consorzi di smaltimento di cui all'emendamento 5.2 dovranno essere definiti da apposita legge regionale.

Il relatore **BRAMBILLA** esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.1.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore **LARIZZA**, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.2.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.5.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 6; l'emendamento 6.1 decade per assenza del proponente.

Il senatore TERZI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.

Il senatore DEMASI illustra gli emendamenti 6.2 e 6.3.

Il relatore BRAMBILLA esprime parere contrario sugli emendamenti 6.4, 6.2, 6.5 e 6.6; si dichiara invece favorevole all'emendamento 6.3.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 6.4, 6.2 e 6.5; risulta invece accolto l'emendamento 6.3 e, conseguentemente, è precluso l'emendamento 6.6.

Le Commissioni riunite accolgono l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'emendamento proposto all'articolo 7.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 7.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 7: previo parere favorevole del relatore BRAMBILLA, tale emendamento è accolto dalle Commissioni riunite.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 8, si passa agli emendamenti proposti all'articolo 9.

Il senatore FABRIS fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 9.2, mentre il senatore DEMASI illustra l'emendamento 9.1.

Previ pareri contrari del relatore BRAMBILLA, gli emendamenti 9.2 e 9.1 sono respinti, con separate votazioni, dalle Commissioni riunite.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 10; decade per assenza del proponente l'emendamento 10.1.

Il senatore FABRIS fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 10.2.

Il senatore LARIZZA rileva che l'oggetto dell'emendamento 10.2 appare eccessivamente limitativo, essendo opportuno prevedere anche la competenza dei comuni.

Conviene il senatore CARCARINO, che invita il proponente a riformulare l'emendamento 10.2 nel senso di prevedere anche una competenza comunale: del resto, è auspicabile che in sede regionale si provveda ad attribuire in materia competenza delegata alle amministrazioni comunali.

Il senatore DEMASI concorda sull'opportunità di deleghe ai comuni da parte delle regioni in tale materia, ma ricorda che la legislazione nazionale di riferimento attribuisce espressamente competenza alle sole regioni: pertanto respinge l'invito a riformulare l'emendamento 10.2.

Il relatore BRAMBILLA esprime parere contrario agli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8; si dichiara invece favorevole all'emendamento 10.2.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

Previa dichiarazioni di voto favorevole del senatore CARCARINO e contrario del senatore LARIZZA, le Commissioni riunite accolgono a maggioranza l'emendamento 10.2.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'articolo 10 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 11.

Il senatore FABRIS fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 11.3 e 11.4.

Il senatore TERZI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 11.1, così come il senatore PAROLA fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 11.2.

Il relatore BRAMBILLA esprime parere contrario agli emendamenti 11.3, 11.1, 11.4 e 11.2.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DEMASI, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 11.1; sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 11.4 e 11.2.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'articolo 11 nel testo emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 12, si passa all'emendamento proposto all'articolo 13.

Il senatore TERZI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 13.1 che, previo parere favorevole del relatore BRAMBILLA, risulta respinto dalle Commissioni riunite, a parità di voti.

Il senatore TERZI fa proprie e dà per illustrate le proposte di coordinamento nn. 1 e 2, sulle quali il relatore BRAMBILLA esprime parere favorevole.

La proposta di coordinamento n. 1 è accolta a maggioranza dalle Commissioni riunite, mentre la proposta n. 2 è respinta a maggioranza.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato al presidente Brambilla a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti accolti, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie; gli danno altresì mandato a richiedere eventualmente l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 744**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, ad integrazione della disciplina di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, regola l'attività di recupero di parti di ricambio dei veicoli a motore effettuata dai centri di raccolta e fissa i principi ai quali le regioni devono uniformare la loro normativa in materia di localizzazione e rilascio di licenze comunali per la creazione di centri di raccolta per lo smontaggio e il recupero di parti di ricambio usate, ai sensi dell'articolo 15 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.»

1.1**BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN****Art. 2.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti di cui agli artt. 103 e 159, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e gli altri soggetti previsti dalle vigenti norme, che intendano procedere personalmente o a mezzo delega autenticata nei modi di legge alla cancellazione dal P.R.A. di un veicolo distrutto o da demolire, devono consegnarlo ad un centro di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore autorizzato secondo le disposizioni di cui al Capo III della presente legge».

2.2**DEMASI, COZZOLINO**

Al comma 1 sostituire le parole: «per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore autorizzato secondo» con le seguenti: «di veicoli a motore in regola con».

2.8**BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società assicuratrici che abbiano acquisito la disponibilità di un veicolo a motore o di parti di esso a seguito di risarcimento del danno conseguente a furto del veicolo».

2.3**DEMASI, COZZOLINO**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I produttori di rifiuti automobilistici provenienti dalla manutenzione di veicoli a motore, devono conferire i rifiuti stessi, salvo quelli a destinazione già prevista dalle vigenti leggi, ai centri di cui al comma 1».

2.1

LOMBARDI-CERRI

Al comma 2, dopo le parole: «rifiuti automobilistici,» aggiungere le seguenti: «diversi dai residui destinati al riutilizzo».

2.9

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 2 sostituire le parole: «autorizzato, che» con le seguenti: «di cui al comma 1, che».

2.10

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 2, dopo la parola: «autorizzato» aggiungere le seguenti: «ai sensi della presente legge».

2.4

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «, che appronta apposite piazzole di stoccaggio. È fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta» con le seguenti: «provvede allo stoccaggio temporaneo o definitivo secondo le modalità previste dai piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

2.5

DEMASI, COZZOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle regioni in cui i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 non sono attivati nei termini di cui al successivo art. 10, i comuni di intesa con la provincia e la sovrintendenza ai beni ambientali, individuano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le zone e le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo dandone comunicazione alla regione».

2.6

DEMASI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 3.

2.11

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini dello stoccaggio temporaneo o definitivo i centri di raccolta autorizzati sono assimilati ai produttori di rifiuti speciali di cui ai punti 1, 3 e 4 del comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915»;

3-ter. I soggetti di cui al comma precedente devono essere muniti delle autorizzazioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

2.7

DEMASI, COZZOLINO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.2

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 3, dopo le parole: «al comma 1,» sostituire la parte finale del comma con la seguente: «qualora siano autorizzate quali centri di raccolta, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della presente legge, ed abbiano adeguato i loro impianti alle norme tecniche disposte con il regolamento di cui al successivo articolo 9».

3.1

DEMASI, COZZOLINO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. I centri di raccolta autorizzati, unitamente alla restituzione delle targhe, rilasciano ai soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, che abbiano consegnato il veicolo per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione, un attestato da cui risultino la data di avvenuta consegna, gli estremi di identificazione del veicolo, le generalità dell'intestatario e gli estremi dell'iscrizione del centro alla sezione speciale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico avviene previa presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, oppure del titolare del centro di raccolta autorizzato o suo delegato, dell'attestato di cui al comma 1, unitamente alla documentazione di rito prevista per la richiesta di cancellazione dal P.R.A. per avvenuta demolizione.

3. I titolari di depositi presso i quali risultino abbandonati veicoli, ancorchè non sequestrati o rimossi su disposizione delle autorità competenti, possono rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati, onde

attivare le procedure previste dalla presente normativa, alle seguenti condizioni:

a) verbalizzazione, da parte della polizia municipale, carabinieri, pubblica sicurezza e guardia di finanza, dello stato di abbandono dei veicoli in questione, da notificare con le modalità di legge all'intestatario del veicolo secondo le risultanze del P.R.A.;

b) decorrenza di 180 giorni dalla data della notifica di cui al precedente punto a).

4. Con la cancellazione dal P.R.A. eseguita con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni previa esibizione dell'attestato di cui al comma 2 del presente articolo, il proprietario è esonerato da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, fermo restando quanto disposto in materia dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

5. Il centro di raccolta autorizzato, prima di procedere alle operazioni di demolizione di recupero di materiali e di rottamazione, deve provvedere alla messa in sicurezza del veicolo, nel rispetto delle norme fissate con il regolamento di cui al successivo articolo 9».

4.1

DEMASI, COZZOLINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I centri di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano al proprietario del veicolo consegnato un certificato da cui risultino la data dell'avvenuta consegna, gli estremi di identificazione del veicolo, le generalità del proprietario e gli estremi della licenza comunale di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

4.2

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 2 sopprimere la parola: «autorizzato».

4.3

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 4 sopprimere la parola: «autorizzato».

4.4

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Art. 5.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: «di cui al comma 2» ed al comma 4 sopprimere le parole: «di cui ai commi 1 e 2».

5.1

LOMBARDI-CERRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consorzi per lo smaltimento ed i centri di raccolta sono autorizzati a cedere le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore, che non abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli esclusivamente alle imprese esercenti l'attività di rivendita di ricambi auto e moto».

5.2

DEMASI, COZZOLINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate, destinate ad essere reimpiegate nelle attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, solo per le parti che non hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli».

5.6

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a garantire che le parti di ricambio cedute siano idonee alla loro riutilizzazione secondo le norme del regolamento previsto al successivo articolo 9».

5.3

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, ed essere utilizzate a condizione che siano sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

5.4

DEMASI, COZZOLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'utilizzazione e la rivendita delle parti di ricambio di cui ai commi 1 e 2, da parte delle imprese esercenti attività previste al comma 3, deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente».

5.5

DEMASI, COZZOLINO

Art. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: «di collaborare nell'applicazione della presente legge, di determinare eventuali tariffe per le operazioni di cui all'articolo 4, comma 4,».

6.4

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «di determinare eventuali tariffe per le operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, di definire le garanzie per la commercializzazione delle parti di ricambio di cui all'articolo 5, ».

6.2

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «di raccolta» sopprimere le seguenti: «autorizzati».

6.5

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente con la qualifica dirigenziale e da rappresentanti delle associazioni dei produttori, dei centri di raccolta autorizzati, dei frantumatori e degli autoriparatori.»

6.3

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «autorizzati, dei frantumatori e» con le seguenti: «, dei frantumatori, dei commercianti di rottami e».

6.6

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Sopprimere il comma 4.

6.1

LOMBARDI-CERRI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. Restano salve le disposizioni vigenti che regolano le modalità e i tempi della cancellazione dal P.R.A. dei veicoli.»

7.1

DEMASI, COZZOLINO

Art. 9.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, in particolare per disciplinare l'utilizzazione di quelle parti dei veicoli rottamati che possono essere equiparate a materie prime secondarie».

9.2

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1, dopo le parole: «in particolare» inserire le seguenti parole: «per individuare le parti di ricambio di cui al comma 2 del precedente articolo 5, per definire le norme per garantire la idoneità delle parti di ricambio reimmesse in commercio e».

9.1

DEMASI, COZZOLINO

Art. 10.

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «e autorizzazione dei centri di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione» con le seguenti: «e disciplina».

10.3

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli articoli 6 e 15» con le seguenti: «dell'articolo 15».

10.4

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.5

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'autorizzazione di cui alla lettera b)» con le seguenti: «la licenza di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

10.6

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.7

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

10.1

STANISCIÀ

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la licenza comunale di cui all'articolo 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, si intende comunque concessa qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto di cui alla lettera c), il comune competente non l'abbia motivatamente negata».

10.8

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: «autorità» inserire la seguente: «regionale competente».

10.2

DEMASI, COZZOLINO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «L'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b)» con le seguenti: «La licenza di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

11.3

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «atto autorizzativo o concessivo» aggiungere le seguenti parole: «, quando non vi è opposizione da parte del Comune interessato».

11.1

STANISCIÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «la licenza».

11.4

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,» sostituire le parole: «l'autorizzazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, e integrato dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» con le seguenti: «l'autorizzazione può essere concessa solo nei casi in cui già insistano aree per insediamenti industriali, artigianali e per servizi tecnologici».

11.2

STANISCIÀ

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «demolizione, recupero di materiali e rottamazione» con le seguenti: «centri di raccolta».

13.1

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Sostituire la denominazione del Capo II con la seguente:

**«DEMOLIZIONE, RECUPERO DI MATERIALI PROVENIENTI DAI
VEICOLI A MOTORE»**

Coord. 1

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

Sostituire la denominazione del Capo III con la seguente:

**«LOCALIZZAZIONE E DISCIPLINE DEI CENTRI DI RACCOLTA
PER LA DEMOLIZIONE E IL RECUPERO DI MATERIALI DEI VEI-
COLI A MOTORE»**

Coord. 2

BECCARIA, MASIERO, WILDE, PERIN

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini, nonché i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda, per l'interno Scivoletto e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0045^a)

Il presidente CORASANITI avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede referente, il disegno di legge n. 1707 («Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei *referendum* popolari»), sottoscritto da tutti i Gruppi.

Su richiesta del senatore FIEROTTI, quindi, il PRESIDENTE precisa che, in assenza di obiezioni al riguardo, si potrebbe procedere alla trattazione del provvedimento anche nella seduta in corso, non appena ne sarà disponibile il testo.

La Commissione conviene unanime in tal senso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO illustra il contenuto del provvedimento e propone un parere favorevole.

Conviene a maggioranza la Commissione, dopo che i senatori PIERONI e MARCHETTI hanno annunciato la loro astensione.

(1703) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario sull'articolo 1; favorevole sugli articoli 2, 3, 4, 5 e 6)

La relatrice BRICCARELLO espone le finalità del decreto-legge, connesse prevalentemente all'esigenza di semplificare numerosi procedimenti amministrativi. In proposito considera opportuno e appropriato l'uso del decreto-legge, ritenuto che l'intento di semplificazione e delegificazione non è stato sinora realizzato.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MARCHETTI rileva il contenuto eterogeneo del decreto-legge e considera insussistente l'urgenza delle norme di delegificazione, estese a un centinaio di provvedimenti amministrativi. Non è utilizzato in forma appropriata, inoltre, l'istituto del regolamento delegato, di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988. Parimenti privi di necessità e urgenza risultano gli articoli 4 e 5. Si dichiara contrario, pertanto, alla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il senatore SPERONI apprezza la finalità del provvedimento, ritenendo che la semplificazione dei procedimenti debba essere estesa anche ad altri casi. Considera inappropriato, peraltro, il ricorso al decreto-legge, che potrebbe rivelarsi inadeguato allo scopo di una tempestiva entrata in vigore dei regolamenti delegati. Sarebbe opportuna, pertanto, una iniziativa legislativa ordinaria in materia, da esaminare celermente, in modo da assicurarne la sollecita entrata in vigore.

Concorda il senatore VILLONE, che reputa indiscutibile l'opportunità dell'articolo 1, trovando tuttavia inappropriato l'uso del decreto-legge, considerato che la stessa legge n. 400 del 1988 esclude questo strumento per le deleghe legislative. D'altra parte, il decreto-legge è eterogeneo e non risulta necessario e urgente in ogni sua parte. È preferibile, pertanto, un disegno di legge ordinario, da esaminare con la massima sollecitudine.

Il senatore PERLINGIERI condivide le osservazioni del senatore SPERONI: la materia trattata nell'articolo 1 esige un intervento tempestivo e urgente ancorché con uno strumento normativo più appropriato del decreto-legge, che suscita perplessità per la deroga alla necessaria distinzione tra organi autorizzante e autorizzato in tema di delegificazione. Pur apprezzando nella sostanza l'iniziativa del Governo, particolarmente opportuna, si dichiara propenso alla soluzione prospettata dal senatore Speroni, eventualmente riprendendo l'esame del disegno di legge n. 777, che riguarda anche la materia in questione.

Il senatore PIERONI si associa alle obiezioni rivolte all'articolo 1, rilevando che alcuni procedimenti oggetto di semplificazione meritano una meditazione più approfondita. Invita il Governo, quindi, ad accogliere la richiesta avanzata dal senatore Speroni.

Il senatore MENSORIO ritiene che il decreto-legge corrisponda a problemi reali, rivelandosi però inappropriato quale strumento normativo.

Il senatore SCALONE censura l'abuso della decretazione d'urgenza, che si manifesta anche nel caso in esame.

Ad avviso del senatore FIEROTTI, l'esigenza di semplificazione amministrativa ha un notevole rilievo, anche sociale, ed è parte integrante della riforma dell'amministrazione pubblica. Occorre, peraltro, un'elaborazione normativa più approfondita, che il decreto-legge non può assicurare.

Il senatore VILLONE ritiene preferibile un disegno di legge apposito sulla materia dell'articolo 1, escludendo il riesame dell'intero articolo contenuto nel disegno di legge n. 777 che, contemplando anche alcune deleghe legislative, impedirebbe la trattazione in sede deliberante.

La relatrice BRICCARELLO prende atto che nella discussione si è manifestata piena consapevolezza della necessità di intervenire nella materia di cui all'articolo 1. Prospetta, quindi, l'opportunità di un apposito disegno di legge a tale riguardo, da trattare auspicabilmente in sede deliberante.

Il ministro FRATTINI esprime compiacimento per i riconoscimenti rivolti all'intento sotteso all'articolo 1, la cui introduzione nel decreto-legge ha lo scopo di avviare immediatamente l'elaborazione dei nuovi regolamenti da parte delle diverse amministrazioni competenti. Osserva, inoltre, che i procedimenti da semplificare sono molti di più di quelli contenuti nell'elenco allegato al decreto-legge e si sofferma sulle norme contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, motivandone specificamente la necessità e l'urgenza.

Prospetta, quindi, la possibilità di trasferire nel disegno di legge di conversione le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge.

Il presidente CORASANITI rileva che la limitazione all'uso della decretazione d'urgenza in tema di delegazione legislativa non postula necessariamente un vincolo analogo in tema di delegificazione.

Il senatore VILLONE ribadisce che è preferibile un apposito disegno di legge per disciplinare la materia di cui all'articolo 1.

Il senatore PERLINGIERI consente sulla necessità ed urgenza degli articoli 2, 3, 4 e 5 e conviene sull'opportunità di un apposito disegno di legge in luogo dell'articolo 1.

Il ministro FRATTINI prende atto delle preferenze manifestate in proposito.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, propone un parere contrario sull'articolo 1 e favorevole sugli altri articoli, invitando la Commissione a pronunciarsi positivamente sull'intento di discutere tempestivamente,

possibilmente in sede deliberante, un apposito disegno di legge corrispondente all'articolo 1 in questione, che il Governo dovrebbe presentare al più presto.

La Commissione unanime conviene sulle indicazioni della relatrice e il ministro FRATTINI assicura il proprio impegno affinché nella prossima seduta del Consiglio dei ministri si pervenga alla definizione di un disegno di legge corrispondente all'articolo 1 del decreto in esame.

IN SEDE REFERENTE

(1707) SCOPELLITI ed altri. - *Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei referendum popolari*
(Esame)

Riferisce il senatore VILLONE, che espone le motivazioni dell'iniziativa, proponendone l'approvazione con una modifica al capoverso dell'articolo 1 (emendamento 1.1). Su tale proposta di modifica intervengono i senatori STANZANI GHEDINI, MANCINO, DE MARTINO Guido e lo stesso RELATORE. La proposta viene quindi accolta.

Il presidente CORASANITI, quindi, illustra l'emendamento 1.2, che viene successivamente accolto.

Parimenti accolto è l'emendamento 1.3, proposto dal senatore SPERONI.

Il sottosegretario SCIVOLETTO esprime il consenso del Governo all'iniziativa, pur rilevando che per la sua attuazione in occasione dei prossimi *referendum* possano manifestarsi alcuni problemi tecnici, qualora essa non venga tempestivamente approvata.

La Commissione, infine, incarica il relatore di riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche dianzi accolte, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1687) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

(Parere alla 6^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI illustra il contenuto del provvedimento, rilevandone l'eterogeneità. Propone, tuttavia, di esprimere un parere favorevole in ragione dell'urgenza.

Su richiesta del senatore CASADEI MONTI, il sottosegretario GIARDA fornisce chiarimenti sull'articolo 12.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1700) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FONTANINI illustra analiticamente il contenuto del provvedimento, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, proponendo di esprimere un parere favorevole e riservandosi di formulare specifici rilievi nell'esame di merito, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole.

(1685) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore FONTANINI, che propone un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

(1689) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO ricorda il parere della Commissione sul precedente decreto, parzialmente contrario, disatteso dall'Assemblea del Senato. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

Il senatore PIERONI conferma la propria opposizione all'articolo 12, che dissimula un'amnistia adottata in difformità dalle norme costituzionali: a tale riguardo propone un parere contrario.

Dissente la relatrice, motivando il proprio consenso anche all'articolo 12.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

La proposta di parere contrario sull'articolo 12 non è accolta.

È quindi approvata la proposta di parere favorevole sulle altre parti del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CORASANITI avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge in titolo: in attesa del parere della Commissione bilancio, propone di rinviarne l'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1707

Art. 1.

Al comma 1, capoverso, primo rigo, sostituire la parola: «decide» con l'altra: «stabilisce».

1.2

CORASANITI

Al comma 1, capoverso, primo e secondo rigo, sostituire le parole: «in contraddittorio con», con la parola: «sentiti».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, penultimo e ultimo rigo, sopprimere le parole: «da parte degli elettori».

1.3

SPERONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1323**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.2

MENSORIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Consiglio di Stato in sede consultiva ed in sede giurisdizionale)

1. Il Consiglio di Stato svolge la funzione consultiva e quella giurisdizionale a mezzo di due corpi magistratuali, per i quali sono istituiti separati ruoli del personale secondo le tabelle A1 e A2 allegate alla presente legge, che sostituiscono la tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Del Consiglio di Stato in sede consultiva fanno parte le attuali Sezioni prima, seconda e terza, che assumono la denominazione di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede consultiva; all'adunanza generale del Consiglio di Stato in sede consultiva e alle Commissioni speciali costituite per l'esercizio della funzione consultiva partecipano solo i magistrati delle predette Sezioni.

3. Del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale fanno parte le attuali Sezioni quarta, quinta e sesta, che assumono la denominazione rispettivamente di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; all'adunanza plenaria del medesimo partecipano solo magistrati delle predette Sezioni.

4. Le funzioni di Segretario generale previste dagli articoli 3 e 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono svolte per il Consiglio di Stato in sede consultiva e per il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da consiglieri di Stato facenti parte dei rispettivi ruoli».

1.1

FONTANINI

Al comma 2, sostituire le parole: «i disegni di legge per i quali il Governo chieda il parere del Consiglio di Stato, gli schemi dei decreti legislativi, nonché quello degli altri» con la seguente: «gli».

1.3

VILLONE, CASADEI MONTI, BRICCARIELLO

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

*(Sezione per gli affari normativi del Consiglio di Stato
in sede consultiva)*

1. Nell'ambito del Consiglio di Stato in sede consultiva è istituita la Sezione per gli atti normativi, che assume la denominazione di Sezione quarta.

2. Sono assegnati alla Sezione i disegni di legge per i quali il Governo chieda il parere del Consiglio di Stato, gli schemi dei decreti legislativi, nonché quelli degli altri atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è richiesto facoltativamente dall'amministrazione. La Sezione esamina altresì, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, gli schemi di normative dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva può assegnare alla Sezione di cui al presente articolo la trattazione di ulteriori affari.

4. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli atti aventi forza e valore di legge e per i regolamenti governativi di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

1.0.1

FONTANINI

«Art. 1-ter.

(Consiglio di Presidenza)

1. Presso il Consiglio di Stato in sede consultiva e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono istituiti separati Consigli di Presidenza.

2. Il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato in sede consultiva è composto:

1. dal Presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva, che lo presiede;

2. dai due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio medesimo;

3. da quattro magistrati del Consiglio di Stato in sede consultiva presso questo in servizio, eletti da tutti i magistrati del medesimo con voto personale, segreto e diretto;

4. da due magistrati con funzioni di supplenti di quelli di cui al numero 3, eletti con le stesse modalità ivi indicate.

3. Il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è composto:

1. dal Presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che lo presiede;

2. dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale più anziano nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato medesimo;

3. da tre magistrati del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in servizio presso il Consiglio medesimo;

4. da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;

5. da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente numero 3;

6. da tre magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei componenti di cui al numero 4;

7. da due cittadini eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di professione.

4. All'elezione dei componenti di cui al comma 3, numeri 3 e 5, nonché di quelli di cui al medesimo comma 3, numeri 4 e 6, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

5. Ai Consigli di Presidenza del Consiglio di Stato in sede consultiva e del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si applicano i commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7, nonché gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186».

1.0.2

FONTANINI

«Art. 1-quater.

*(Nomina a Consiglieri di Stato in sede consultiva
e in sede giurisdizionale)*

1. I posti che si rendono vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato in sede consultiva sono conferiti con le modalità previste dall'art. 19, comma 1, n. 2, della legge 27 aprile 82, n. 186. La metà dei posti predetti è riservata a candidati designati dalla Conferenza delle Regioni.

2. I posti che si rendono vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato in sede giurisdizionale sono conferiti per la metà con le modalità previste dal n. 1 del comma 1 e per l'altra metà con le modalità previste dal n. 3 dello stesso comma dell'art. 19 della legge 27 aprile 82, n. 186».

1.0.3

FONTANINI

All'emendamento 1.0.4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Adunanza Generale si compone di tutti i magistrati componenti le Sezioni consultive, e di tre magistrati per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali, nominati all'atto dell'assegnazione dalle Sezioni».

1.0.4/1

VILLONE, SENESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assegnazione a sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato)

1. Il Presidente del Consiglio di Stato adotta misura atte a garantire la non contestuale assegnazione dei consiglieri a sezioni consultive e giurisdizionali nonché a predeterminare la durata dell'assegnazione.

2. Si applicano ai consiglieri di Stato ed ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali le norme di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile. Il consigliere di Stato che abbia trattato un singolo affare in sede consultiva o giurisdizionale non può successivamente trattarlo, rispettivamente, in sede giurisdizionale o consultiva.

1.0.4

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Estensione di giudicati)

1. È abrogato il comma 34 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo, 1991, n. 102, da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15% sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 9% sul corrispettivo pattuito”.

3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1991, n. 102, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica alle plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di cinquanta unità. Nella tabella B allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei dirigenti è complessivamente incrementato di sette unità di cui: tre dirigenti generali, uno di livello B e due di livello C, da assegnarsi al Consiglio di Stato; quattro dirigenti da assegnarsi ai Tribunali Amministrativi Regionali di cui all'art. 2».

3.1

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.4

PERLINGIERI

Sopprimere il comma 2.

3.6

MENSORIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 23 comma 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è così sostituito: «I magistrati dei Tribunali amministrativi regionali conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali e sono collocati nel posto che loro spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta».

3.10

FONTANINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 23 comma 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186 è così sostituito: «I magistrati dei Tribunali amministrativi regionali conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali e sono collocati nel posto che loro spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta».

3.7

MENSORIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 19 della legge 22 aprile 1982, n. 186, è così modificato:

“a) il numero 1) del comma 1 è soppresso;

b) al comma 1, numero 3), le parole: ‘in ragione di un quarto’ sono sostituite dalla seguenti: ‘in ragione di tre quarti’”».

3.2

PERLINGIERI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “I posti previsti dal bando di concorso sono ricoperti con preferenza, nella misura della metà, dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che siano risultati idonei”».

3.3

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al primo comma, numero 3, dopo le parole: “laurea in giurisprudenza” e prima delle parole: “Il concorso è indetto”, sono inserite le seguenti: “I posti messi a concorso sono riservati per il 50 per cento ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali”».

3.5

VILLONE, SENESE, GUERZONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo utilizzo delle graduatorie concorsuali di merito approvate a far data dal 1° gennaio 1994».

3.11

PERLINGIERI, BALLESI, CASADEI MONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, comma 1, punto 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, sono aggiunte le seguenti parole: «Il concorso è indetto per un minimo di tre posti».

3.8

FONTANINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19, comma 1, punto 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il concorso è indetto per un minimo di tre posti.

3-ter. L'art. 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186 è così modificato: - il n. 2 è soppresso; - al n. 3 le parole «in ragione di un quarto» sono sostituite dalle parole «in ragione della metà».

3.9

MENSORIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, al numero 2) del primo comma, dopo le parole: "albi speciali per le giurisdizioni superiori" sono inserite le seguenti: ", o a soggetti in possesso di elevata competenza nelle discipline giuridiche, con particolare riguardo all'elaborazione e alla redazione di testi normativi"».

3.6

PERLINGIERI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

FONTANINI

Sopprimere l'articolo.

4.3

MENSORIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis. Salve le disposizioni relative al conferimento della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato nominati presidenti di tribunale amministrativo regionale, e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, nominati consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 19, primo comma, n. 1), sono restituiti, a domanda, al ruolo di provenienza.

I passaggi di ruolo di cui al primo comma sono disposti anche in soprannumero, salvo riassorbimento, ed i relativi provvedimenti producono effetti dalla data della domanda. Il magistrato restituito al ruolo di provenienza vi occupa la posizione che avrebbe raggiunto se non ne fosse uscito.

I magistrati di cui al primo comma possono rientrare, a domanda, nei ruoli del Consiglio di Stato. In tal caso non si producono vacanze nei ruoli dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali».

4.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.4

VILLONE, SENESE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai Consiglieri di Stato» fino a: «pari a quattro anni».

5.5

FONTANINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai Consiglieri di Stato» fino a: «pari a quattro anni».

5.6

MENSORIO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i procuratori dello Stato le anzianità previste dagli artt. 2 e 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 sono ridotte alla metà».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.7

MENSORIO

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.8

FONTANINI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'art. 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, all'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1990, n. 189, all'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, e al comma 1 del presente articolo, vanno interpretate nel senso che la riduzione, per i magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali, da otto a quattro anni di anzianità, per il conseguimento della qualifica di consigliere non ha alcun effetto pregiudizievole per i consiglieri di Stato. A tal fine la decorrenza delle nomine dei consiglieri di Stato disposte dopo l'entrata in vigore della legge 27 aprile 1982, n. 186, è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare una maggiore anzianità dei consiglieri di Tribunale Amministrativo Regionale che hanno conseguito la qualifica dopo quattro anni di anzianità. La disposizione che precede non comporta alterazione del ruolo dei consiglieri di Stato».

5.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-...

1. I funzionari direttivi appartenenti alla nona qualifica funzionale in servizio di ruolo presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di direzione di uno degli uffici di cui all'articolo 44, commi primo e settimo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ad essi affidate successivamente alla data del 14 maggio 1982 con provvedimento dell'Amministrazione, possono partecipare ad un concorso riservato per l'accesso alla qualifica dirigenziale secondo modalità da determinarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato».

5.0.1

IL RELATORE

«Art. 5-...

(Equa ripartizione dei compensi arbitrari)

1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi è istituito un fondo di redistribuzione nel quale confluiscono i compensi per la partecipazione a collegi arbitrari. I compensi sono versati dai soggetti tenuti a corrisponderli ad apposito capitolo nel bilancio di entrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendenti ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente delle Con-

siglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinati la quota del compenso spettante al magistrato che ha svolto l'incarico nonchè i criteri di ripartizione della quota residua, tenendo anche conto dello stipendio, della qualifica e della posizione dei magistrati nei rispettivi ruoli nonchè della natura dell'incarico, se conferito o autorizzato, e infine di un criterio inversamente proporzionale tra l'ammontare del compenso relativo alla prestazione e la quota spettante al magistrato, che non può comunque superare l'ottanta per cento del compenso.

3. Alla ripartizione partecipano solo i magistrati che, all'inizio di ogni anno ed entro il termine stabilito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, si sono dichiarati disponibili ad assolvere a qualsiasi incarico che venga loro affidato dal predetto Consiglio di Presidenza. In caso di rifiuto senza giustificato motivo il magistrato viene escluso per un anno dalla ripartizione delle somme con delibera del Consiglio di Presidenza avente effetto dall'inizio dell'anno successivo.

4. Il Ministro del Tesoro è autorizzato con proprio decreto a istituire il capitolo di bilancio di cui al comma 1».

5.0.5

IL GOVERNO

«Art. 5-...

1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi è istituito un fondo di redistribuzione nel quale confluiscono i compensi per la partecipazione a collegi arbitrali.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, è determinata la quota del compenso spettante al magistrato che ha svolto l'incarico, in una misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento del compenso, e tenendo conto della natura dell'incarico e di un criterio inversamente proporzionale tra l'ammontare del compenso relativo alla prestazione e la quota spettante al magistrato. Con lo stesso regolamento sono determinati i criteri di ripartizione della quota residua, tenendo conto dello stipendio, della qualifica e della posizione dei magistrati nei rispettivi ruoli».

5.0.14

VILLONE, SENESE

«Art. 5-...

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:

“4-bis. da due componenti, nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato, tra professori ordinari di Università in materie giuridiche, ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 33, commi uno, due, tre, cinque, e dell'articolo 37, commi uno, due, quattro, sei, sette della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dell'articolo 27, comma 2, 29 e 30 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916”.

5.0.15

SENESE, VILLONE

«Art. 5-...

1. Il consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Esso ha sede in Roma, ed è composto:

a) dal Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale più anziano nella qualifica in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali;

c) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

d) da due magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali;

e) da cinque componenti estranei alla magistratura amministrativa, scelti d'intesa tra i presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal consiglio vicepresidente;

f) da due magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali (con funzione di supplenti dei componenti di cui alla precedente lettera d).

3. All'elezione dei componenti di cui alla lettera c) partecipano i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, mentre all'elezione dei componenti di cui alla lettera d) partecipano i magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali. In entrambe le ipotesi il voto è personale, segreto e diretto.

4. I componenti elettivi e quelli nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

5. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano il servizio per qualsiasi causa oppure passano dal Consiglio di Stato ai Tribunali Amministrativi Regionali o viceversa sono sostituiti per il restante periodo da magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale e seguono gli eletti per il numero di suffragi ottenuti. Analogamente i Presidenti delle Camere provvedono a designare i sostituti per il restante periodo dei membri da essi scelti che cessano anticipatamente di far parte del Consiglio.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui alla lettera b) sono sostituiti in ipotesi di assenza o impedimento, dal Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali che seguono nell'ordine di anzianità.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora egli è assente o impedito. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente le funzioni di Vicepresidente sono attribuite al componente con maggiore anzianità tra quelli di cui alla precedente lettera b).

8. I cinque componenti estranei alla magistratura amministrativa non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura amministrativa.

Per quanto concerne il loro stato giuridico si osservano le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195 con successive modificazioni.

Il trattamento economico spettante ai medesimi è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo all'incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento».

5.0.2

PERLINGIERI

«Art. 5-...

1. Tutti gli uffici direttivi della Giustizia amministrativa, quali la Presidenza del Consiglio di Stato, la Presidenza delle Sezioni, la Presidenza dei TAR, la Presidenza delle sezioni TAR, sono temporanei».

5.0.3

PERLINGIERI

«Art. 5-...

1. L'attività dei magistrati amministrativi è incompatibile con qualunque attività extraistituzionale. Si intendono abrogate tutte le norme che prevedono incarichi arbitrari *ex lege* per i magistrati amministrativi; tali funzioni saranno demandate a giuristi di chiara fama».

5.0.4

PERLINGIERI

«Art. 5-...

1. L'art. 2 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è così modificato:

il titolo è sostituito con il seguente: "Formazione delle Sezioni consultive e giurisdizionali";

il primo comma è così sostituito:

"Fanno parte del Consiglio di Stato in sede consultiva le attuali Sezioni prima, seconda e terza, che assumono la denominazione di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede consultiva. All'adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva e alle Commissioni speciali costituite per l'esercizio della funzione consultiva partecipano solo i magistrati delle predette Sezioni. Fanno parte del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale le attuali Sezioni quarta, quinta e sesta, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. All'Adunanza Plenaria del medesimo partecipano solo i magistrati delle predette Sezioni giurisdizionali. Per il Consiglio di Stato in sede consultiva e giurisdizionale sono istituiti separati ruoli del personale di magistratura secondo le tabelle A1 e A2 allegate alla presente legge, che sostituiscono la tab. A allegata alla legge 27 aprile 1982 n. 186».

5.0.17

MENSORIO

«Art. 5-...

1. L'art. 3 della L. 27 aprile 1982 n. 186 è così modificato:

al primo comma le parole "presso il Consiglio di Stato", sono sostituite dalle seguenti: "presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato";

al secondo comma, sono soppresse le parole: "dal Segretario Generale del Consiglio di Stato, in caso di sua assenza o impedimento".

5.0.6**MENSORIO****«Art. 5-...**

1. All'art. 14 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo il n. 1 è inserito il seguente numero - 1-bis: "Presidenti di sezione consultiva presso il Consiglio di Stato";

al primo comma, al n. 2, dopo la parola "sezione" è inserita la parola "giurisdizionale";

al primo comma, dopo il n. 2, è inserito il seguente n. 2-bis: "Consiglieri di Stato delle sezioni consultive";

al primo comma, al n. 3, sono aggiunte le parole "delle sezioni giurisdizionali".

5.0.7**MENSORIO****«Art. 5-...**

1. All'art. 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo il n. 1) è inserito "n. 1-bis";

dopo il secondo comma è inserito il seguente - 2-bis: "I magistrati di cui al n. 2-bis dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato";

al terzo comma sono soppresse le parole "o consultive".

5.0.8**MENSORIO****«Art. 5-...**

1. I presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, i Presidenti di TAR in possesso dei requisiti previsti e i consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge optano, in ordine di anzianità di ruolo, fra le funzioni consultive e le funzioni giurisdizionali, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche».

5.0.9**MENSORIO**

«Art. 5-...

1. All'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo le parole "Consigliere di Stato", aggiungere le seguenti: "delle sezioni consultive";

al primo comma, nn. 1) e 2), sostituire le parole "di un quarto" con le seguenti: "della metà".

5.0.10**MENSORIO****«Art. 5-...**

1. All'art. 20 della legge 27 aprile 1982 n. 186 le parole "alle altre categorie" sono sostituite dalle seguenti "all'altra categoria".

5.0.11**MENSORIO****«Art. 5-...**

1. Alla legge 27 aprile 1982 n. 186 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo l'art. 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

I posti che si rendano vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato delle sezioni giurisdizionali sono conferiti ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal Consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'art. 12 primo comma, su proposta di una Commissione formata dai componenti di cui al n. 2 dell'art. 7) e, tra i componenti di cui al n. 4 dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità, in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati così nominati conservano, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale».

5.0.12**MENSORIO**

«Art. 5-...

1. Alla legge 27 aprile 1982 n. 186 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 21, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Limitatamente ai posti di Presidente di Tribunale amministrativo regionale, la nomina è riservata ai magistrati che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso i Tribunali amministrativi regionali".

5.0.13

MENSORIO

«Art. 5-...

1. In attesa di una disciplina organica del fuori ruolo per tutte le magistrature, il numero totale dei magistrati posti fuori ruolo a qualsiasi titolo non può superare rispettivamente il 15 per cento dell'organico del Consiglio di Stato, ed il 10 per cento dell'organico dei Tribunali Amministrativi Regionali».

5.0.16

VILLONE, SENESE

«Art. 5-...

1. In attesa della legge di riforma della giurisdizione amministrativa, dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i magistrati del Consiglio di Stato prestano servizio o presso le sezioni consultive o presso le sezioni giurisdizionali.

2. Il Presidente del Consiglio di Stato assegna i magistrati alle Sezioni consultive o alle sezioni giurisdizionali per la durata di un decennio, tenendo conto delle aspirazioni degli interessati ed delle esigenze di consistenza numerica delle sezioni.

3. All'inizio di ogni anno, il Presidente del Consiglio di Stato determina la composizione delle sezioni, assicurando l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e nell'ambito delle sezioni giurisdizionali.

4. L'art. 2, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 è abrogato».

5.0.17

MENSORIO

Art. 6.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai fini dell'espletamento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR, le indicate qualifiche vanno ritenute equivalenti».

6.0.6

FONTANINI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

1. Ai fini dell'espletamento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR, le indicate qualifiche vanno ritenute equivalenti».

6.0.5

MENSORIO

«Art. 6-ter.

(Organico del personale dirigente)

1. La tabella B allegata alla legge 27 aprile 1982 n. 186 "ruolo del personale dirigente" è modificata con l'istituzione di n. 2 posti con la qualifica di dirigente generale di livello C e n. 7 posti con qualifica di dirigente.

6.0.1

MENSORIO, NAPOLI

«Art. 6-quater.

(Organico del personale amministrativo)

Le dotazioni organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1993, sono aumentate nella misura complessiva di 193 unità ripartite nelle qualifiche funzionali e profili professionali descritti nella tabella A allegata alla presente legge».

6.0.2 *(e connesso emendamento Tab. 3)*

MENSORIO, NAPOLI

«Art. 6-quinquies.

(Copertura dei posti vacanti)

1. Alla copertura dei posti di cui agli articoli 6-ter e 6-quater, si procederà, in conformità alla normativa vigente, nel triennio 1995/1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

MENSORIO, NAPOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La disciplina che regola la valutazione delle anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 prevista nella legge 6 agosto 1984 n. 425, si applica in misura pari all'ottanta per cento

anche dei servizi maturati nelle altre qualifiche o posizioni previste per l'accesso mediante pubblico concorso alle magistrature di cui alla presente legge.

2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984 n. 425, ai magistrati di cui alla presente legge all'atto della nomina a consigliere viene attribuita nella nuova qualifica la classe stipendiale che realizza un importo immediatamente superiore a quello proprio della classe più elevata della qualifica di provenienza».

6.0.4

FONTANINI

TABELLA A1

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA

Presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva	
Consiglieri di Stato in sede consultiva	

Totale

Tab. 1

FONTANINI

TABELLA A2

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale	
Consiglieri di Stato in sede giurisdizionale	
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale	
Primi referendari	
Referendari	

Totale

Tab. 2

FONTANINI

TABELLA A

Personale di Segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Aumento dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali.

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE ORGANICA CUMULATIVA 21**Profilo professionale:**

Funzionario amministrativo	3
Funzionario amministrativo contabile	3
Funzionario di cancelleria	15

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 28**Profilo professionale:**

Collaboratore amministrativo	4
Collaboratore amministrativo contabile	4
Collaboratore di cancelleria	20

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 36**Profilo professionale:**

Assistente amministrativo	6
Assistente giudiziario	30

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 40**Profilo professionale:**

Operatore amministrativo	40
--------------------------	----

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 36**Profilo professionale:**

Dattilografo	26
Autista meccanico	10

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 32**Profilo professionale:**

Addetta ai servizi ausiliari e di anticamera	32
--	----

Tab. 3 (Connesso all'emendamento Tab. 6.0.2)**MENSORIO, NAPOLI**

GIUSTIZIA (2^a)**MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995****77^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GUARRA

indi del Vice Presidente
BELLONI

indi del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiario Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1386, assunto come testo base, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il presidente GUARRA dà notizia dell'avvenuta emissione di parere favorevole della Commissione Affari Costituzionali nei confronti del di-

segno di legge n. 639 e di parere favorevole con osservazioni da parte della medesima Commissione nei confronti del disegno di legge n. 1386.

Si procede alla disamina dell'emendamento 8.4 (nuovo testo), illustrato dal senatore RUSSO quale riformulazione del contenuto degli emendamenti 8.4 e 8.5.

Dopo un intervento del relatore PALUMBO, perplesso sull'opportunità dell'approvazione, intervengono in senso contrario i senatori SCOPPELLITI, BELLONI, SILIQUINI, BECCHELLI e GARATTI, i quali si esprimono per la conservazione della formulazione adottata dalla Camera dei deputati. Al contrario, in senso favorevole alla proposta emendativa, intervengono i senatori RUSSO, TRIPODI, LAFORGIA e LUBRANO DI RICCO, che argomenta facendo presente che l'obbligo di presentare da parte del pubblico ministero tutti gli elementi a favore delle persone sottoposte alle indagini potrebbe talora compromettere l'esito delle indagini.

Ribadita la contrarietà del relatore all'emendamento 8.4 (nuovo testo) e dopo che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla volontà della Commissione, il relatore presenta l'emendamento 8.8.

Posto ai voti, l'emendamento 8.4 (nuovo testo) non è approvato. Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 8.8, nei confronti del quale esprime parere favorevole il rappresentante del Governo.

L'emendamento è così approvato, come pure l'articolo 8 nel testo modificato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il relatore PALUMBO fa presente che l'emendamento 9.1/A va inteso come collegato alla modifica introdotta all'articolo 274 del codice e che gli altri due emendamenti presentati rispondono all'esigenza di armonizzare la disciplina sul contenuto dell'ordinanza cautelare. Presenta ed illustra anche l'emendamento 9.1 (nuovo testo).

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 9.2, nei confronti del quale il relatore si esprime in senso favorevole, come pure il rappresentante del Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 9.1/A, 9.1 (nuovo testo) e 9.2, come pure l'articolo 9 nel testo emendato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il relatore PALUMBO fa presente che l'orientamento nel gruppo informale era stato nel senso di non innovare il testo della Camera dei deputati. Invita, pertanto, i proponenti degli emendamenti all'articolo 10 a ritirarli.

Stante l'assenza del senatore Gualtieri, l'emendamento 10.1 è dichiarato decaduto.

A sua volta il senatore LUBRANO DI RICCO, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 10.2.

L'articolo 10 risulta quindi accolto senza modifiche.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il senatore TRIPODI illustra gli emendamenti 11.1 e 11.3, il senatore PALUMBO illustra l'emendamento 11.2 (nuovo testo) e il senatore RUSSO l'emendamento 11.4.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 17,40.

Il relatore PALUMBO esprime avviso contrario agli emendamenti 11.1, 11.3 e 11.4.

Il sottosegretario MARRA dichiara di concordare con quanto affermato dal relatore, ma si rimette alla volontà della Commissione per quanto attiene all'emendamento 11.4.

Il senatore RUSSO trasforma l'emendamento 11.4 in subemendamento all'emendamento 11.2 (nuovo testo), che prende la denominazione di 11.2 (nuovo testo)/1.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 11.1 che risulta respinto.

Per dichiarazione di voto contraria al subemendamento prende la parola il senatore CONTESTABILE.

Posto ai voti, il subemendamento 11.2 (nuovo testo)/1 risulta approvato.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 11.2 (nuovo testo) come modificato che risulta accolto.

Dal momento che l'emendamento 11.2 (nuovo testo) è interamente sostitutivo dell'articolo 11, i restanti emendamenti sono preclusi.

Il seguito dell'esame è così rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02*, 0018*)

Il senatore RIZ ricorda che è all'ordine del giorno della Commissione un disegno di legge di fondamentale importanza per l'ordinamento, quello di riforma del sistema italiano di diritto internazionale, già approvato da questo ramo del Parlamento e modificato

dalla Camera dei deputati. Chiede pertanto che esso venga esaminato in tempi quanto mai brevi.

Il presidente SENESE assicura il senatore Riz che non appena possibile, nel corso della settimana (e probabilmente già nella seduta di domani), la Presidenza della Commissione si attiverà in tal senso.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI**Art. 8.**

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «nonchè» alla fine del periodo con le seguenti: «nonchè gli elementi a favore dell'imputato risultanti dagli atti, il verbale dell'eventuale interrogatorio e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate».

8.4 (nuovo testo)

RUSSO, SENESE, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «della persona sottoposta alle indagini» con le altre: «dell'imputato».

8.8

PALUMBO

Art. 9.

Al comma 1, nel capoverso 2, dopo le parole: «a pena di nullità» aggiungere le altre: «rilevabile anche d'ufficio».

9.1/A

PALUMBO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorchè questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274.».

9.1 (nuovo testo)

PALUMBO, SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'ordinanza è nulla anche se la richiesta del pubblico ministero, sulla quale si fonda, non contiene gli elementi a favore della persona nei cui confronti essa è disposta indicati nel comma 1 dell'articolo 291"».

9.2

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

GUALTIERI

Al comma 1, sopprimere le parole «insieme alla richiesta del pubblico ministero».

10.2

LUBRANO DI RICCO

Art. 11.

Sopprimere il comma 1.

11.1

TRIPODI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - 1. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale";

b) al comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare" sono aggiunte le altre: "in carcere" ed il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua anticipazione";

d) nel comma 3, le parole: "con riferimento alla custodia cautelare" sono soppresse;

e) il comma 6 è così modificato: "l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice"».

11.2 (nuovo testo)

PALUMBO

All'emendamento 11.2, dopo la lettera c) aggiungere la lettera c-bis): dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma 1-ter: «l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il Pubblico Ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare».

11.2/1 (nuovo testo)

RUSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso di procedimenti complessi e di contestuale applicazione delle misure a più persone, il giudice, con decreto motivato, può prolungare i termini di cui al comma precedente fino a quindici giorni».

11.3

TRIPOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Dopo il comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'interrogatorio deve avvenire entro il termine, rispettivamente, di quarantotto ore e di cinque giorni, se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di misura cautelare”».

11.4

RUSO

ISTRUZIONE (7ª)**MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995****83ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
Corradini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(903) PRESTI ed altri: Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola

e petizione n. 56 attinente al suddetto disegno di legge
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il presidente BISCARDI ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva deliberato di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 903 da quello dei disegni di legge n. 508, 1289 e 1466.

Il senatore BRIENZA osserva che la riforma della procedura per il reclutamento dei presidi e dei direttori didattici rappresenta un passaggio fondamentale per il miglioramento del servizio scolastico; tuttavia tale riforma va strettamente coordinata con il nuovo assetto che sarà conferito all'ordinamento scolastico dal preannunciato disegno di legge governativo sull'autonomia. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 903 di pochi giorni, in attesa della presentazione del testo governativo.

La relatrice ABRAMONTE concorda con la proposta di rinvio, a condizione - sottolinea - che il Governo si impegni espressamente a non bandire nuovi concorsi a posti di preside e di direttore didattico prima della riforma delle relative procedure.

Il senatore PRESTI concorda pienamente con l'orientamento espresso dalla relatrice: anch'egli può concordare sull'opportunità di un rinvio solo in presenza di un esplicito impegno del Governo. D'altronde

- conclude - occorre evitare il ripetersi di gravi episodi, del genere di quelli a tutti ben noti.

Il senatore PELLITTERI si associa a sua volta alla relatrice, sottolineando la centralità del tema dell'autonomia. Nell'occasione, si dice convinto della necessità di eliminare quella particolare forma di precariato rappresentata dagli incarichi di presidenza.

Il presidente BISCARDI, preso atto del generale consenso sull'opportunità di un rinvio, rileva come la riforma del reclutamento della dirigenza scolastica vada collegata, nella prospettiva dell'autonomia, anche al nodo della dimensione dei singoli istituti e alla revisione della funzione stessa del dirigente scolastico. Inoltre il problema, segnalato da molte parti, dell'eccessivo numero di partecipanti ai concorsi potrebbe essere affrontato utilizzando l'incarico di presidenza quale strumento di selezione.

Il sottosegretario CORRADINI comunica che - conclusa la impegnativa fase del concerto fra Ministeri - il disegno di legge governativo per il conferimento della delega sull'autonomia scolastica e la riforma del Ministero, già approfonditamente dibattuto in una precedente riunione del Consiglio dei ministri, potrebbe essere approvato da tale consesso domani, per venire immediatamente trasmesso al Senato. Per quanto riguarda il tema oggi in discussione, concorda sull'esigenza di riformare il meccanismo di reclutamento dei presidi, non più adeguato al fine di accertare l'attitudine a dirigere una unità scolastica.

Il presidente BISCARDI, preso atto che il rappresentante del Governo concorda con la Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Istituzione di scuole di specializzazione

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991. Rinvio del seguito dell'esame).

Il PRESIDENTE avverte che è necessario rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame, a causa di un preminente impegno del relatore Merigliano.

IN SEDE DELIBERANTE

(556) BO ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243

(Rinvio della discussione)

Il PRESIDENTE rinvia alla seduta di domani la discussione per l'assenza del relatore, senatore Merigliano.

**MUTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E RINVIO
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**
(A007 000, C07^a, 0037^a)

Il PRESIDENTE avverte che, su richiesta del Governo, la seduta di domani, già prevista per le ore 16, è anticipata alle ore 15,45. La riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista per oggi, al termine della seduta di Commissione, è rinviata a domani pomeriggio, sempre al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995****93^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e per i trasporti e la navigazione Puoti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08^a, 0031^o)

Il presidente BOSCO, in via preliminare, comunica che lo svolgimento delle interrogazioni 3-00393, 3-00615, 3-00617, 3-00618 e 3-00622, iscritte all'ordine del giorno dell'odierna seduta, è rinviato, su richiesta dei Ministri competenti, i quali attendono di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per fornire adeguate risposte.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario TESTA risponde all'interrogazione 3-00621 del senatore Bosco, facendo presente che, in attesa della trasformazione dell'ANAS da Azienda di Stato a ente pubblico economico, dalla quale dovrebbero conseguire maggiore efficienza ed efficacia operativa sotto il profilo della organizzazione dei servizi e del personale, si registra il sottodimensionamento dell'organico dell'ANAS che gestisce una rete stradale di circa 48 mila chilometri, più 5 mila chilometri di autostrade in concessione già in esercizio e 150 chilometri circa in corso di costruzione. L'organico dell'ANAS tuttavia è ancora fissato dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59, allorquando esistevano solo 21 mila chilometri di strade statali ed erano in esercizio solo 300 chilometri di autostrade in concessione ed è rimasto insufficiente nonostante l'assunzione di personale qualificato come geologi e architetti mediante alcune leggi speciali. Peraltro, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 167 del 1971, è stata isti-

tuita nell'ambito della direzione generale dell'ANAS una apposita Direzione Centrale Ispettiva Tecnica per le Autostrade e Trafori in concessione; sono stati quindi istituiti due ispettorati, di cui uno per le autostrade del gruppo IRI e l'altro per quelle non facenti parte del gruppo IRI che, data la rilevata carenza di personale, nel febbraio 1994 sono stati accorpati, cosicchè attualmente il detto ispettorato deve provvedere all'esame, all'istruttoria, alla battitura delle relazioni e alla correzione di tutti gli elaborati progettuali presentati dalle società concessionarie. Tali compiti risultano poi aggravati dalla non accurata redazione degli elaborati da parte delle concessionarie, verificandosi ad esempio che anche in uno stesso anno vengono reiterate perizie di variante e suppletive con notevole aggravio di lavoro per il personale. Dall'ispettorato dipendono inoltre due uffici periferici localizzati a Bologna e a Genova, che svolgono compiti di sorveglianza sulla condizione dei lavori e la gestione della viabilità e risentono di una notevole carenza di personale, il quale non riesce a smaltire la mole di lavoro, nonostante le doti di professionalità e di dedizione del medesimo.

Ciò premesso, il sottosegretario Testa fa presente, con riguardo in particolare alle Autovie Venete, che l'ANAS ha in corso di istruttoria un progetto per la costruzione di un fabbricato da adibire a Centro Servizi, nonché un progetto di ristrutturazione dell'area di servizio di Bazzena Nord. Per questo secondo progetto, pervenuto all'ispettorato ANAS nello scorso mese di aprile, è stato richiesto un supplemento documentale relativo al nulla osta da parte degli istituti preposti all'assetto urbanistico e ambientale.

Il presidente BOSCO si dichiara insoddisfatto della risposta, osservando che ancora una volta la scarsa dotazione di personale viene addotta a giustificazione della inefficiente gestione dell'ANAS. Auspica pertanto che il Governo intervenga decisamente per rispondere alle legittime esigenze dei cittadini, che attualmente sono costretti ad attendere più di un anno anche per il semplice tratteggio della segnaletica stradale.

Rispondendo quindi all'interrogazione 3-00623 del presidente Bosco, il sottosegretario PUOTI fa presente che il Ministero dei trasporti ha sottoscritto, come mera presa d'atto, la convenzione stipulata il 26 marzo 1992 tra il Ministero dei trasporti, il Ministero delle poste, l'ALITALIA e l'ATI, della quale si chiede di verificare il contenuto. Al riguardo va infatti rilevato che nelle convenzioni stipulate tra il Ministero dei trasporti e le società ALITALIA ed ATI, per l'esercizio dei servizi aerei di linea, è stabilito, con apposita clausola, che «la società è obbligata al trasporto di effetti postali alle condizioni stabilite nelle convenzioni con l'Amministrazione delle poste. La società deve trasmettere al Ministero il testo integrale di tali convenzioni, come pure il testo delle convenzioni stipulate per il trasporto di effetti postali con le amministrazioni estere». Oggetto della convenzione è lo svolgimento del servizio aeropostale notturno di collegamento dei principali aeroporti italiani con lo scalo Roma-Fiumicino. Il regolamento vigente prevede l'esecuzione di 26 voli nel periodo feriali, con riduzione a 18 voli nelle notti di sabato e domenica. L'onere complessivo sostenuto dall'Ente Poste nel 1994 ammonta a circa 87 miliardi per il trasporto di circa 22 mila tonnellate di

corriere postale. Il mantenimento di una rete postale notturna appare necessario per assicurare il rapido interscambio del corriere postale tra le estreme località del territorio nazionale, con particolare riferimento alle isole e per consentire di raggiungere le località di destinazione il mattino successivo al giorno di impostazione. Intendimento dell'Ente Poste Italiane è di pervenire ad una maggiore razionalizzazione della rete dei trasporti postali e conseguentemente la convenzione vigente potrà essere riesaminata al fine di trovare soluzioni mirate ad una migliore qualità del servizio da realizzare con una rete più flessibile e che assicuri una maggiore capacità di carico sulle varie direttrici.

Al riguardo, il sottosegretario Puoti fa presente che il Ministero dei trasporti non può determinare i contenuti della convenzione, e pertanto la verifica richiesta nell'interrogazione può soltanto riguardare gli adempimenti agli impegni assunti in sede di accordo.

Il presidente BOSCO, rinunciando alla propria replica, auspica che il rappresentante del Governo possa rispondere in tempi brevi alle altre interrogazioni per le quali è stato disposto il rinvio.

IN SEDE REFERENTE

(884) ROVEDA ed altri - Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell'inquinamento da traffico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 10 maggio scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore TERRACINI, il quale, nel sottolineare l'importanza del provvedimento, i cui oneri andranno quantificati e valutati opportunamente, esprime l'avviso di emendare l'articolo 1 in modo da individuare i tratti che andranno ri-classificati, tenendo conto delle diverse aree metropolitane che soffrono di una grave situazione ambientale.

La senatrice ANGELONI osserva che sarebbe opportuno che il Governo fornisse gli elementi conoscitivi necessari per effettuare una ricognizione delle aree metropolitane effettivamente interessate dal provvedimento, tenendo presente che è quanto mai necessario un intervento per risolvere i gravi problemi di congestione del traffico e di inquinamento di talune zone urbane. Sottopone quindi all'attenzione della Commissione e del Governo l'esigenza di interventi urgenti sul tratto della statale Adriatica da Rimini a Termoli, che soffre di un traffico altamente intenso dovuto allo scorrimento dei mezzi pesanti, che sarebbe opportuno deviare su canali di scorrimento alternativi. A suo avviso peraltro la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento potrà essere determinata anche dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi sulle situazioni che necessitano degli interventi proposti.

Il senatore ALÒ, nel sottolineare l'importanza di definire la problematica oggetto del disegno di legge, auspica che il Governo voglia offrire la massima collaborazione per addivenire a idonee soluzioni.

Il sottosegretario TESTA, nel rilevare che i problemi di inquinamento ambientale e di congestione del traffico interessano ormai innumerevoli realtà urbane, si impegna, a nome del Governo, a raccogliere gli elementi conoscitivi richiesti dalla Commissione, con particolare riferimento alle aree metropolitane attualmente esistenti e al tratto Rimini-Termoli, in modo da pervenire rapidamente alla individuazione degli interventi più urgenti. Fa peraltro presente che i costi dell'operazione di eliminazione delle barriere autostradali non sembrano di lieve entità, e comunque alcuni sistemi automatici attualmente in via sperimentale, come ad esempio il *Telepass*, potrebbero senz'altro agevolare il processo di rimozione dei caselli.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 9 maggio scorso.

Il presidente BOSCO avverte che la Commissione bilancio ha testè reso un parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.1 e 1.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti (già illustrati nella precedente seduta).

Preso atto del parere della 5^a Commissione permanente, il relatore GIBERTONI ed il senatore GEI ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore GEI riformula quindi l'emendamento 2.1 nel senso di sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente: «In deroga alla legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, alle associazioni degli autotrasportatori è consentito l'accesso agli sportelli degli uffici centrali e periferici della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esclusivamente ai fini dell'espletamento delle procedure relative ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni».

Sull'emendamento così riformulato si pronunciano favorevolmente tanto il RELATORE che il sottosegretario PUOTI. L'emendamento, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore SCIVOLETTO, viene posto ai voti ed approvato.

Dopo che il sottosegretario PUOTI si è pronunciato favorevolmente sull'emendamento 7.1 del relatore, interamente soppressivo dell'articolo, l'emendamento in questione, posto ai voti, risulta approvato.

Si passa agli emendamenti 8.1 e 8.2, soppressivi dell'articolo 8.

Il RELATORE esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario PUOTI è contrario, in quanto la previsione di agevolare l'esodo del personale in questione consente l'avvio del risanamento delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto locale in relazione ai programmi aziendali previsti dall'articolo 8. Inoltre, il Ministro dei trasporti sta predisponendo, d'intesa con il Ministro del lavoro, una direttiva da inviare alle aziende del settore per consentire l'urgente attuazione della disposizione in esame.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione congiunta degli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il senatore FALOMI dichiara il voto contrario del suo Gruppo e ricorda che sono in corso scioperi degli autoferrotranvieri, i quali reclamano il mancato rispetto, a tutt'oggi, degli impegni assunti dal governo Berlusconi. La soppressione dell'articolo 8 (volto proprio a recepire quegli accordi, sia pure parzialmente) creerebbe pertanto forti tensioni nell'ambito della categoria. Inoltre, la soppressione dell'articolo penalizzerebbe le aziende di trasporto locale, che hanno già avviato piani di riduzione del personale nel tentativo di ripianare i disavanzi di gestione, al fine di poter accedere ai contributi di cui al decreto-legge n. 98 del 1995, che ne condiziona appunto l'erogazione al previo ripiano dei disavanzi.

Il senatore TERRACINI annuncia la propria astensione, in quanto ritiene che l'articolo 8 dovrebbe essere inquadrato nell'ambito della più generale riforma delle pensioni che le Camere si accingono ad esaminare. Si associano i senatori GEI e PEDRAZZINI, i quali voteranno a favore.

Il senatore DEMASI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, in quanto la materia trattata nell'articolo 8 non è conferente con il contenuto del decreto-legge in esame.

Il senatore ALÒ voterà invece contro per i motivi esposti dal senatore Falomi e dal sottosegretario Puoti e ricorda che l'articolo riguarda lavoratori che hanno già maturato ventotto anni di servizio e quindi introduce un prepensionamento massimo di sette anni allo scopo di favorire il risanamento delle aziende di trasporto locale.

Posti congiuntamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore Gibertoni di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sopprimere il comma 3.

1.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

1.2

GEI

Art. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.1

GEI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

IL RELATORE

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

GEI

Sopprimere l'articolo.

8.2

PEDRAZZINI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

78ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

**PER UN INTERVENTO URGENTE DEL GOVERNO PER I DANNI CAUSATI DALLA
SICCITÀ E DA GRANDINATE
(A003 000, C09ª, 0042ª)**

Il senatore CUSIMANO richiama l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sui gravissimi danni causati dalla siccità alla produzione del grano in Sicilia; chiede che il Governo predisponga al più presto possibile le necessarie misure di intervento destinando a tale scopo una adeguata quota del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO assicura che rappresenterà al Ministro l'urgenza di assegnare una quota del fondo di solidarietà di cui alla citata legge n. 185 per far fronte alla grave calamità verificatasi in Sicilia.

Il presidente FERRARI concorda sull'urgenza dell'intervento governativo aggiungendo che calamità si sono verificate anche in altre aree del Paese, specie in collina.

Il senatore CORVINO chiede l'intervento del Governo anche per i danni causati ai frutteti da una recente grandinata.

La senatrice MOLTISANTI dichiara di associarsi alla richiesta del senatore Cusimano per l'intervento del Governo necessario a far fronte ai danni dei produttori cerealicoli siciliani.

Il senatore ROBUSTI richiama l'attenzione sul rischio che, a causa della siccità, i produttori di cereali, non raggiungendo il previsto livello

di produzione minima, non ricevano neanche l'aiuto comunitario. Occorre, egli aggiunge, che il Governo si adoperi attivamente per evitare un tale doppio grave danno: concorda il sottosegretario PRESTAMBURGO.

IN SEDE REFERENTE

(840) CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari

(1007) ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1489) BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari

(Seguito dell'esame, istituzione di una Sottocommissione e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Il relatore CUSIMANO - in riferimento al dibattito in precedenza svoltosi ed all'esigenza di proseguire nei lavori, anche in relazione ai risultati delle audizioni informali svoltesi - propone l'istituzione di una Sottocommissione, composta da un rappresentante di ciascun Gruppo, per un esame preliminare dei disegni di legge in titolo, su cui poi riferire al *plenum* della Commissione.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1600) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole alla 1ª Commissione, condizionato al recepimento di osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 10 maggio scorso.

Il senatore ROBUSTI invita il relatore a predisporre il testo del parere con proposte emendative.

Il relatore DI MAIO, premesso di avere alcune perplessità sul testo dell'articolo 44, prospetta l'opportunità di una sospensione dei lavori che gli consenta di ultimare la stesura della proposta di parere.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,55.

Il relatore DI MAIO dà lettura di una proposta di parere favorevole, condizionato al recepimento di osservazioni concernenti: l'articolo 2, comma 1, lettera b) (si chiede l'esplicito richiamo delle competenze regionali per le materie agroalimentari e forestali, della pesca e fitosanitarie); gli articoli 25, 26, 27 e 31 (si chiede per il previsto decreto ministeriale l'intesa col Ministro delle risorse agricole e il riferimento a norme

transitorie e specifiche per i prodotti alimentari derivanti direttamente da attività agricola ed a norme specifiche a tutela della tipicità dei prodotti alimentari).

Seguono brevi interventi del senatore ROBUSTI, del presidente FERRARI e del senatore DI MAIO e, quindi, la proposta di parere testè illustrata è approvata dalla Commissione, che conferisce allo stesso relatore l'incarico di trasmettere il testo alla Commissione di merito.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R050 001, C09^a, 0002^a)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Il relatore ROBUSTI illustra un nuovo testo della proposta di relazione (stampato in allegato al resoconto della seduta), sottolineando l'urgenza di concludere l'esame, dato il termine previsto dalla legge n. 46 del 1995 per i ricorsi.

Il presidente FERRARI si dice disposto ad un rinvio dell'esame a domani, ove si avvertisse l'esigenza di approfondire il nuovo testo proposto.

Il senatore BORGIA considera il nuovo testo di relazione frutto di un riesame per compendio, effettuato sulla base del più approfondito testo in precedenza illustrato. Si dice quindi favorevole a concludere anche oggi l'esame, anche per poter passare a trattare di altri problemi che attanagliano certi comparti dell'agricoltura nazionale: è il caso della produzione di tabacco (per il 90 per cento ubicata in provincia di Lecce). Al riguardo, coglie l'occasione per proporre che nei lavori della Commissione si dia preavviso di una serie di sedute per evitare che si creino situazioni socialmente dirompenti.

Ribadisce infine l'opportunità di concludere oggi stesso l'esame della proposta di relazione.

Il presidente FERRARI concorda col senatore Borgia sull'importanza della questione del tabacco, prospettando l'opportunità di un eventuale sopralluogo nelle aree interessate alla tabacchicoltura e all'agrumicoltura. Sarebbe anche utile, egli aggiunge, ipotizzare una iniziativa legislativa per il settore del tabacco.

Il senatore BORRONI concorda sulla relazione del senatore Robusti che ha accolto la sua richiesta di sintetizzare il precedente testo e di esplicitare maggiormente le considerazioni d'ordine politico. Ribadito poi che la questione politica essenziale, evidenziata dal documento in esame, è data dal fatto che il Ministro come presidente dell'Eima non può emettere una circolare che interpreti in modo restrittivo una legge, l'oratore fa presente che esistono problemi anche sul piano-carni che at-

tende ancora di essere definitivamente affrontato e conclude dicendosi d'accordo ad approvare oggi la relazione.

Il senatore BUCCI fa rilevare che votando, anzichè oggi, nella seduta di domani la relazione, non si crea alcun disagio.

Il senatore CORMEGNA, premesso che non riesce a prevedere, in base alle motivazioni del testo, quale forma giuridica si possa dare alla relazione, si dice perplesso in ordine alle conclusioni della relazione, ed invita il relatore a renderle più accettabili dal momento che, così come sono - egli aggiunge - porterebbero a concludere col «mandare a casa» il Ministro.

Il presidente FERRARI osserva che anche la circolare del Ministro è da considerarsi «forte».

Nel caso in esame - aggiunge il senatore CORMEGNA - si tratta di esporre le cose con *animus* più pacato: a tale scopo egli è d'accordo a rinviare a domani la conclusione.

Il presidente FERRARI si dice non contrario a rinviare a domani, sottolineando peraltro che il documento già da tempo è all'ordine del giorno e sulla materia si è avuto modo di riflettere. Ribadisce quindi che il problema dell'attuazione del regime delle quote di produzione lattiera è divenuto difficile proprio a seguito della circolare emanata dal Ministro che ha interpretato in modo restrittivo la legge.

Il senatore DI MAIO concorda con il senatore Cormegna sulla necessità di formulare meglio alcuni punti, in particolare quelli che riguardano il riferimento ai vizi di legittimità e alle interpretazioni «fantasiose» e le conclusioni (di cui sopprimerebbe l'ultimo punto).

Il senatore ORLANDO, facendo riferimento alle osservazioni emerse nel dibattito, osserva che le eventuali modifiche a singole parti vanno considerate globalmente e in coerenza con le conclusioni.

La Commissione infine delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di relazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09*, 0042*)

Il senatore ROBUSTI, riprendendo l'argomento esposto dal senatore Borgia nel corso dell'esame della relazione sulle quote del latte, si dice disponibile ad affrontare in Commissione la questione del tabacco.

Il senatore CORVINO rileva l'urgenza di discutere in Commissione anche del problema bieticolo-saccarifero, dato il rischio, che l'Italia meridionale sta correndo, di essere tagliata fuori dal settore.

Il presidente FERRARI concorda rilevando che il rischio di introdurre il regime delle quote produttive è sempre più reale; se ne sta già

discutendo per il vino. Ed è proprio questa difficile situazione, in cui si trova la politica agricola nazionale e comunitaria, che - egli aggiunge - richiede, da parte del Ministro che è un tecnico, un grande e costante impegno, in collegamento col Parlamento, per evitare che l'Italia passi da una situazione di forza ad una di debolezza, come si sta verificando per il vino.

Il senatore ROBUSTI prospetta infine l'opportunità di esaminare l'ipotesi di istituire un organismo di studio sul regime delle quote produttive nei vari comparti.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER L'ESAME PRELIMINARE DEI DISEGNI DI LEGGE SUI CONTRIBUTI AGRICOLI

Il PRESIDENTE avverte che domani alle ore 14,30 si riunirà la Sottocommissione per l'esame preliminare dei disegni di legge nn. 515, 726, 920, 972 e 978 recanti disposizioni in materia di contributi agricoli unificati.

La seduta termina alle ore 17,05.

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

(Nuovo testo predisposto dal relatore ROBUSTI)

Con riferimento alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) ha emanato con lettera protocollo 2630/b, in indirizzo agli assessorati competenti delle Regioni e delle Province autonome ed alle organizzazioni di categoria, una propria circolare (31 marzo 1995, n. 4) per l'avvertita necessità di «fornire alle Amministrazioni e agli operatori interessati alcuni chiarimenti ed indicazioni».

Costituisce un principio pacificamente affermato in giurisprudenza quello secondo cui «le circolari sono atti interni della pubblica Amministrazione destinati ad indirizzare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori».

Appare infatti sicuramente fermo l'orientamento volto ad affermare che la circolare non possa costituire «fonte» di diritti ovvero di pregiudizi per i terzi estranei alla pubblica Amministrazione.

La richiamata circolare dell'EIMA formula criteri in difformità alle previsioni della legge n. 46 del 1995, con caratteri immediatamente precettivi nei diretti confronti di acquirenti e produttori lattiero-caseari e risulta manifestamente viziata di legittimità.

Va considerato l'effetto dirompente che la circolare attiva sui produttori lattiero-caseari, unici destinatari dei provvedimenti legislativi, in quanto nella sostanza destinatari di un vincolo produttivo dimostratosi estremamente coercitivo della libertà d'impresa, e provocando una sicura interferenza con l'ambito di applicazione, coperto da riserva di legge, dell'articolo 41 della Costituzione.

Dall'analisi degli atti parlamentari risulta evidente che lo strumento dell'autocertificazione è voluto consciamente dal legislatore come strumento nelle mani del produttore quale garanzia e protezione, verso l'Amministrazione, che nei fatti ha ripetutamente dimostrato di non essere sempre in grado di garantire pari diritti laddove l'imposizione delle quote di produzione impone pari doveri.

In modo «singolare» la circolare dell'EIMA interviene - con le più gravi conseguenze sul piano della legittimità della gerarchia delle fonti -

a stravolgere il procedimento stabilito dalla legge per l'applicazione del meccanismo di autocertificazione. In particolare, si sostiene che la facoltà riconosciuta dall'articolo 2-bis debba individuarsi limitatamente alle fattispecie in cui esista un «contenzioso» aperto dal produttore mediante una forma rituale di impugnazione, restando, invece, escluse le richieste di riesame ed altri atti aventi uguale funzione di reclamo in quanto non trovano fondamento in disposizioni di legge.

Accanto al ricorso al Tribunale amministrativo regionale, l'esperimento dei ricorsi amministrativi tipicamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, integra un vero e proprio contraddittorio tendente al ripristino della situazione giuridica presuntivamente lesa da un provvedimento dell'EIMA (bollettino) a fronte del danno economico del pagamento del prelievo supplementare.

Annesso alla circolare n. 4 dell'EIMA sono riprodotti i moduli da utilizzare per applicare l'articolo 2-bis (autocertificazione). Tali moduli oltre a rilevare il dato produttivo attinente all'autocertificazione, impongono in modo improprio la dichiarazione di dati non congruenti. In tal modo, però, viene aggiunto un vincolo direttamente cogente per il produttore al di là dell'efficacia riconosciuta alla circolare amministrativa.

Non pare corretto che solo i produttori che si avvalgono dell'autocertificazione debbano sottostare alla dichiarazione di dati altrimenti non richiesti e peraltro incompleti non risultando evidente il quantitativo utilizzato per la compensazione.

Estremamente grave appare il tentativo di rendere inefficace l'articolo 2-bis allorquando utilizzando in modo arbitrario un verbo, si tenta di stravolgere l'intenzione del legislatore. Infatti assolutamente illegittima per violazione e falsa applicazione della legge appare, l'affermazione che «in presenza di una autocertificazione del produttore, l'acquirente non è obbligato ad acquisire la medesima ed a considerarla operante ai fini degli obblighi prescritti dal regime delle quote latte». L'articolo 2-bis citato prevede, infatti, la facoltà del produttore di comprovare la sussistenza della «quota», ma una volta che abbia fatto ricorso a tale strumento per soddisfare l'esigenza della corretta imputazione del prelievo supplementare, resta escluso che l'acquirente possa considerarsi non obbligato a ricevere la dichiarazione. Non potrebbe, oltre tutto, la circolare stabilire la irrilevanza del procedimento di autocertificazione previsto nell'interesse di una categoria di soggetti qualificati (i produttori lattiero-caseari) attraverso il riconoscimento della possibilità dei soggetti controinteressati (acquirenti), salvo configurare una grave limitazione della libertà di iniziativa economica privata che non può certamente essere disposta con atto amministrativo.

Al fine di impedire la validità di atti amministrativi cumulativi delle APL, l'EIMA ha giocato di inventarsi interpretazioni fantasiose. Del tutto disinvolta infatti risulta la determinazione del bollettino come la «raccolta» dell'insieme di provvedimenti di assegnazione a ciascun produttore della propria quota latte.

La circolare entra in contraddizione con se stessa laddove prima stabilisce che l'autocertificazione non è finalizzata alla quota ma alla sola produzione e poi nella richiesta dei documenti impone l'indicazione di dati atti a rilevare la quota stessa.

I termini della pubblicazione della circolare sono successivi alle scadenze indicate nella legge in oggetto.

Per quanto attiene ai piani di sviluppo, si ritiene non corretto far riferimento al dato di produzione annuale di kg. 4.537 che si presume dato medio nazionale di produzione. All'atto della definizione del piano, la produzione di riferimento non poteva certo essere quella nazionale in quanto, se così fosse stato, si sarebbero dovuti incrementare il numero dei capi presenti per raggiungere l'obiettivo minimo di convenienza economica (obiettivo intrinseco al piano). Pare allora congruo definire come dato la media provinciale indicata all'atto della presentazione del piano medesimo.

L'organo tecnico preposto non ha tenuto conto dell'indicazione dell'articolo 4 del reg. CEE n. 3950 che definisce nella sostanza il quantitativo a disposizione di ogni produttore.

Considerato che:

la pubblicazione della circolare EIMA n. 4 relativa alla legge n. 46 del 24 febbraio 1995 appare un tentativo di modificare il disposto legislativo con argomentazioni palesemente contrastanti,

si ritiene necessario impegnare il Governo:

1. a far predisporre una nuova versione della circolare n. 4 assicurandosi che l'Ente si uniformi al provvedimento legislativo;
2. a dare valore non vincolante alla circolare dell'EIMA in quanto strumento funzionale e non legislativo;
3. a ritenere validi ai fini dell'applicazione dell'articolo 2-bis della predetta legge n. 46, i ricorsi amministrativi singoli o cumulativi considerati sino ad ora per la correzione del bollettino;
4. ad escludere la facoltà per l'acquirente di accettare l'autocertificazione del produttore, al fine di garantire al produttore il rispetto del diritto dell'autocertificazione;
5. a modificare la produzione di riferimento per l'autocertificazione di piani di miglioramento;
6. ad un atteggiamento più rispettoso delle indicazioni del legislatore.

INDUSTRIA (10^a)**MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995****144^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CARPI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pierluigi CIOCCA, vice direttore generale della Banca d'Italia, e il dottor Francesco FRASCA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore PAPPALARDO propone che l'esame del disegno di legge in titolo venga rinviato a domani per approfondire in maniera più completa i temi, assai complessi, ad esso sottesi nonché gli orientamenti a riguardo, preannunciati dal Governo.

La Commissione conviene e, pertanto, l'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano»

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: esame e rinvio)
(C014 078, C10^a, 0004^a)

Il relatore LOMBARDI CERRI esprime talune perplessità sulla proposta di nomina governativa alla presidenza della Fiera campionaria internazionale di Milano e fa presente di aver presentato al riguardo una interrogazione della quale sollecita la risposta da parte del rappresentante del Governo.

Il senatore CORMEGNA chiede che la Commissione acquisisca maggiori elementi di documentazione sulla nomina in titolo.

Il senatore WILDE concorda con le osservazioni svolte dal senatore Lombardi Cerri e ritiene pertanto opportuno acquisire la risposta del Governo sull'interrogazione prima di formulare il parere sulla proposta di nomina.

Dopo che il sottosegretario ZANETTI ha manifestato la disponibilità del Governo a fornire alla Commissione le informazioni richieste, il presidente CARPI propone di proseguire l'esame nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione conviene e l'esame è quindi rinviato.

(La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,15)

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

(A007 000, C10^a, 0033^a)

Il presidente CARPI avverte che all'inizio della seduta pomeridiana di domani, 17 maggio, saranno svolte le interrogazioni nn. 3-00349, 3-00350 e 3-00351, concernenti vicende connesse all'attività dell'ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano».

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C10^a, 0018^a)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: seguito dell'audizione del dottor Pierluigi Ciocca, vice direttore generale della Banca d'Italia

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C10^a, 0005^a)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Vengono poste domande e richieste di chiarimento al dottor Ciocca che è accompagnato dal dottor Frasca.

Il senatore DEBENEDETTI, dopo aver rivolto apprezzamenti nei confronti dell'eminente ruolo di garanzia e indipendenza svolto dalla

Banca d'Italia nell'esercizio del suo mandato istituzionale, nel presupposto dell'allargamento dell'offerta dei titoli azionari sul mercato mobiliare, chiede quale possa essere la reazione degli altri soggetti finanziari.

Il senatore CAVAZZUTI domanda quali relazioni intercorrano tra i fondi pensione e gli investimenti dei singoli gestori, soprattutto per quel che riguarda la funzione di indirizzo svolta dai primi nonché il loro ruolo di controllo che, a suo avviso, dovrebbe esser esercitato *ex post*: a tale proposito, chiede se i fondi pensione debbano o meno assumere una responsabilità diretta o indiretta nella gestione delle risorse. Domanda, inoltre, se il fondo pensione possa gestire ed erogare rendite e se, in tal caso, siano contemplati i possibili rischi di insufficienza delle riserve. Dopo aver ribadito il suo convincimento che la disciplina giuridica delle relazioni tra i fondi pensione e i gestori delle risorse debba rispondere ai principi della concorrenza, chiede se la Banca d'Italia abbia compiuto simulazioni sullo sviluppo del mercato mobiliare nel prossimo quinquennio.

Il senatore LOMBARDI CERRI chiede quale differenza intercorra tra i fondi pensione e quelli di investimento e ribadisce la necessità che si ponga mente al problema della garanzia di tutela, per i lavoratori, circa la corresponsione della pensione al termine dell'attività lavorativa.

Il senatore PERIN chiede delucidazioni in merito ad operazioni finanziarie intercorse tra banche aventi sede nella Repubblica di S. Marino e istituti bancari italiani; domanda, altresì, le ragioni dell'accreditamento in valuta straniera, notoriamente dollaro o marco, delle indennità dovute ai funzionari italiani prestanti servizio all'estero e delle rette scolastiche dei figli di italiani emigrati su conti giacenti presso banche estere.

Il senatore TURINI chiede in che misura la Banca d'Italia possa garantire una più efficace azione di intervento, nella gestione dei fondi pensione, rispetto al ruolo svolto dalle compagnie di assicurazione.

Il presidente CARPI chiede di acquisire il parere della Banca d'Italia in merito all'approntamento di azioni di garanzia a tutela della corresponsione di una rendita vitalizia ai lavoratori pensionati; sottopone, inoltre, all'attenzione del dottor Ciocca la questione relativa ai criteri di composizione della istituenda Commissione di vigilanza sui fondi pensione, soprattutto con riguardo ai caratteri di indipendenza dei membri e di trasparenza delle funzioni ad essa assegnate.

Il dottor CIOCCA ringrazia preliminarmente il senatore Debenedetti per le parole di apprezzamento avute nei riguardi dell'azione di indipendenza svolta dalla Banca d'Italia: tale condizione si rivela preziosa e fondamentale per un corretto e sereno svolgimento delle interazioni tra i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse che dovranno garantire ai lavoratori forme di previdenza integrativa. Rileva, poi, in seguito all'ampliamento del mercato azionario, come sia estremamente importante suscitare, dal lato dell'offerta, una propensione all'immissione sul mercato

di titoli, nonchè la loro quotazione in Borsa, tenendo conto, altresì, che dal lato della domanda, non si registra un'avversione pregiudiziale dei risparmiatori e degli altri soggetti finanziari nei confronti di tale fenomeno. La stessa privatizzazione dei cespiti pubblici si presenta, poi, come una ulteriore occasione di sviluppo del mercato. Ribadisce, inoltre, l'intendimento della Banca d'Italia circa il precipuo ruolo di indirizzo che i fondi pensione devono esercitare sugli investimenti, soprattutto nella fase di scelta del gestore e in quella della definizione delle convenzioni, non ritenendo opportuno che tale indirizzo si configuri, di fatto, come una gestione diretta delle risorse raccolte. Il fondo pensione non deve sostituirsi ai gestori nella definizione del programma della allocazione delle risorse finanziarie, in quanto è a questi che spetta la responsabilità finale, fermo restando l'incisivo controllo nelle fasi preliminari. Rispondendo a un quesito del senatore Cavazzuti, il dottor Ciocca esprime il suo consenso nei confronti dell'ipotesi del diritto di recesso del fondo pensione dalle convenzioni con i gestori. Fa poi presente che, contrariamente ai fondi di investimento - che si configurano quali gestori di risorse finanziarie insieme ad altri soggetti del mercato - i fondi pensione raccolgono tali risorse delegando poi la gestione delle stesse a più intermediari. Quanto all'attività svolta da talune banche ubicate nella Repubblica S. Marino, auspica che anche i movimenti di capitale siano improntati ai medesimi principi di libertà e indipendenza cui si ispirano le relazioni fra i due Stati. Non ritiene, poi, di disporre di elementi di informazione sufficienti per fornire una adeguata risposta agli ulteriori quesiti formulati dal senatore Perin. Il problema posto dal senatore Turini attiene invece alla questione delle competenze e della supervisione che la Banca d'Italia deve esercitare: a tale proposito, ritiene opportuno che venga istituita una autorità che svolga tale azione nei confronti dei fondi pensione, mentre per i singoli gestori già esistono specifici organismi di controllo. Tale autorità dovrebbe primariamente vigilare sulle relazioni contrattuali tra i fondi pensioni, i contribuenti e i gestori dei fondi, conformemente alle disposizioni statutarie. Una incisiva azione di vigilanza deve essere svolta sulle modalità e sulla tipologia delle convenzioni stipulate dai gestori, ponendo particolare attenzione a garantire un efficace coordinamento tra le diverse autorità, onde evitare conflitti di interessi.

A un quesito del senatore Cavazzuti circa l'esistenza, in altri paesi, di commissioni di vigilanza *ad hoc*, il dottor FRASCA risponde facendo presente che non è possibile svolgere una efficace comparazione fra le esperienze straniere, in quanto esse contemplano generalmente l'attribuzione dell'esercizio di controllo ai Ministeri del lavoro, ovvero alle autorità di controllo delle assicurazioni.

Il dottor CIOCCA tiene a precisare che quanto più funzionale ed efficace sarà l'esercizio della vigilanza sui gestori, tanto maggiore sarà la capacità competitiva dei gestori stessi; il coordinamento fra le attività di controllo svolte dalle diverse autorità, invece, servirà a garantire la difesa del principio di concorrenza. Nel far presente che l'esigenza di offrire un'ampia garanzia ai pensionati non può non contemplare un margine di rischio che, per quanto minimo, è sempre ineliminabile in una economica di mercato, egli rileva come i singoli intermediari possano

offrire garanzie direttamente proporzionali all'adeguatezza delle proprie riserve. Ad ogni buon conto, la previsione di norme apposite che tendano a salvaguardare il corretto funzionamento del principio di concorrenza e dell'efficacia della vigilanza potrà attutire il suddetto margine di rischio. A tale riguardo dichiara che, sotto il profilo economico, la previdenza integrativa potrà offrire risultati soddisfacenti per i lavoratori solo se il tasso di interesse sarà maggiore o uguale al tasso di crescita dei salari nell'economia: tale condizione spesso non si è verificata in particolari situazioni congiunturali, ciò che deve far porre particolare attenzione alla influenza esercitata dalle variabili macroeconomiche.

I senatori PERIN e LOMBARDI CERRI ringraziano il dottor Ciocca e ribadiscono le proprie preoccupazioni nei confronti delle prospettive dei lavoratori in tema di previdenza integrativa.

Il senatore CAVAZZUTI tiene a sottolineare che, a differenza di altri paesi nei quali non è prevista alcuna forma di previdenza pubblica, in Italia la componente di rischio riguarderebbe soltanto la previdenza integrativa che, infatti, si combina e non si sostituisce, all'intervento pubblico. Ritiene, inoltre, che una imprecisa definizione dei criteri di composizione e funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione possa preconstituire un inefficace funzionamento del sistema.

Il senatore TURINI esprime viva preoccupazione per la presenza, per quanto minima, di un fattore di rischio nella gestione delle risorse che dovrebbero garantire il sistema di previdenza integrativa, in quanto ciò potrebbe prefigurare l'insorgenza di seri problemi per i lavoratori.

Il presidente CARPI, dopo aver ringraziato il dottor Ciocca per gli interessanti elementi di approfondimento forniti alla Commissione, osserva che tutta la cultura politica è chiamata a un diverso approccio nei confronti di temi che tanta rilevanza assumono per la vita individuale e collettiva. In particolare egli ritiene che anche la propria parte politica dovrà prefiggersi l'istituzione di regole e di appositi organismi di controllo suscettibili di determinare un nuovo assetto dello Stato, a salvaguardia delle garanzie di carattere sociale, non più in modo indiscriminato ma a difesa delle effettive esigenze dei cittadini.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995****106ª Seduta***Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, rispettivamente i signori Alfiero Grandi, Gabriele Olini e Silvano Veronese.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di orario di lavoro: audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL
(R048 000, C11ª, 0003ª)

Il presidente SMURAGLIA, dopo aver illustrato i fini dell'indagine conoscitiva, dà la parola alla signor Alfiero Grandi.

Il signor GRANDI, intervenendo a nome dell'organizzazione sindacale CGIL, auspica in primo luogo che la Commissione definisca un preciso percorso legislativo che affronti globalmente il tema dell'organizzazione dell'orario di lavoro partendo, se possibile, da una direttiva comunitaria in materia che è opportuno sia esaminata, nei suoi contenuti, insieme ai disegni di legge in materia all'esame della Commissione. L'organizzazione che egli rappresenta ritiene che il tema dell'orario di lavoro debba necessariamente essere affrontato in un'ottica complessiva, nella quale sia considerato anche il problema occupazionale, ma non in forma esclusiva. Si sofferma quindi sulla necessità di una nuova determinazione del cosiddetto orario legale, che potrebbe essere fissato in trentanove ore settimanali; è infatti opportuno consentire una chiara distinzione tra orario di lavoro ordinario e orario di lavoro straordinario, quest'ultimo oggi assai conveniente per i datori di lavoro, ma che dovrebbe essere ridimensionato mediante un'azione graduale e forme di sostegno alle imprese da finanziarsi con un fondo al quale contribuisca anche lo Stato mediante la fiscalità generale. Si sofferma quindi sulle politiche dei paesi europei in tema di riduzione e riorganizzazione dell'orario di lavoro e si dichiara disponibile ad una fattiva collaborazione con

la Commissione per tutto quanto si rendesse necessario, in termini informativi, alla prosecuzione dei suoi lavori.

Interviene quindi il signor Silvano VERONESE, in rappresentanza dell'organizzazione sindacale UIL, il quale sottolinea che, pur privilegiando l'autonomia contrattuale, la sua organizzazione ritiene auspicabile un intervento legislativo in materia. Rileva quindi che il disegno di legge n. 1251, all'esame della Commissione, sembra essere il più completo e il più condivisibile per il suo impianto generale; esso, infatti, non si sofferma soltanto sul problema della riduzione dell'orario di lavoro, ma prospetta una revisione più vasta dell'organizzazione dell'orario lavorativo in genere. Sottolinea quindi come la sua organizzazione sia contraria ad una riduzione *tout court* dell'orario di lavoro a trentacinque ore, come invece prevedono gli altri disegni di legge all'esame della Commissione, sia perchè vi sono specificità produttive che debbono essere salvaguardate, sia perchè il limite legale di trentanove ore appare al momento il più realistico. Relativamente poi all'utilizzazione del lavoro straordinario, di cui le imprese vanno facendo largo uso, si dichiara assai preoccupato da quanto affermato da rappresentanti del Governo circa l'emanazione di un provvedimento che favorisca non selettivamente i contratti a termine e quelli interinali e quindi la reintroduzione di forme surrettizie di lavoro straordinario. Giudica poi assai positivamente l'istituzione, prevista dal disegno di legge n. 1251, di un fondo per la riorganizzazione dei tempi di lavoro; l'unica preoccupazione al riguardo è relativa alla mancanza di un esplicito nesso tra la riduzione dell'orario di lavoro e la creazione di occupazione aggiuntiva.

Interviene successivamente il signor Gabriele OLINI, in rappresentanza dell'organizzazione sindacale CISL, il quale sottolinea come nel 1994 le imprese abbiano fortemente incrementato le ore di lavoro senza che ciò abbia comportato un aumento dell'occupazione. Si dichiara quindi favorevole, proprio in relazione a questo fenomeno, alla proposta di scoraggiare una troppo vasta utilizzazione di lavoro straordinario. La riduzione dell'orario di lavoro, tuttavia, deve essere calibrata sull'articolazione produttiva italiana e di tale articolazione sembrano tener conto le numerose proposte contenute nei disegni di legge all'esame della Commissione. Dichiarò di condividere tuttavia l'affermazione del signor Veronese che l'obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro non è necessariamente funzionale all'assorbimento dell'occupazione. Giudica quindi positivamente la fissazione in trentanove ore settimanali dell'orario legale di lavoro e prospetta forme di disincentivo del lavoro straordinario che potrebbero articolarsi in un alleggerimento del carico degli oneri sociali per le prime trentadue ore di lavoro e in un appesantimento per le ore successive.

Quindi i senatori pongono agli ospiti taluni quesiti.

Il senatore DE LUCA chiede se una riduzione troppo forte dell'orario di lavoro fissata per legge non restringa eccessivamente gli ambiti della contrattazione collettiva. Chiede inoltre al signor Veronese se nutra dubbi circa il nesso esistente nel disegno di legge n. 1251 tra la proposta di revisione dell'orario di lavoro e l'obiettivo di incrementare l'occupazione.

Il signor VERONESE risponde che non immagina affatto necessario inserire nel disegno di legge un rigido nesso tra incentivi alle imprese per la revisione dell'orario e crescita dell'occupazione; ritiene tuttavia che il nesso andrebbe esplicitato almeno sul piano programmatico. Ribadisce poi la propria contrarietà ad una riduzione a trentacinque ore dell'orario legale di lavoro.

Il senatore DE GUIDI chiede se, tra i temi che i sindacati considerano in relazione alla riorganizzazione degli orari di lavoro, non vi sia anche quello dei tempi di vita.

Risponde alla domanda il signor GRANDI, il quale, sottolineato come le questioni dell'orario legale, della riduzione dell'orario di lavoro e della crescita occupazionale siano e debbano essere tenute distinte, dichiara l'interesse del sindacato anche alle questioni attinenti ai tempi di vita.

Il senatore TAPPARO chiede come il sindacato affronti la materia della riduzione dell'orario di lavoro in relazione alla dualità della struttura produttiva esistente nel paese - e cioè alle assai diverse esigenze delle grandi imprese e delle piccole e medie imprese - e al problema della competitività produttiva con i paesi concorrenti.

Risponde alle domande il signor OLINI, il quale sottolinea che un grado minimo di tutela legislativa e lo spazio necessario per la contrattazione aziendale siano proprio i due elementi che servono per una attenta valorizzazione delle specificità del sistema industriale. Ritiene inoltre che la riduzione dell'orario di lavoro non debba compromettere la competitività delle imprese. Sollevato quindi il problema delle fonti dei dati sulle ore effettivamente lavorate nelle imprese, risponde infine alla domanda del senatore De Guidi, osservando che soltanto la previsione di lavori modulari e a tempo parziale possa conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

Il senatore MULAS giudica una forzatura correlare ad ogni costo riduzione dell'orario di lavoro e crescita occupazionale. Da una recente riunione di una delegazione della Commissione Lavoro con la Commissione omologa del Parlamento europeo e tutte le Commissioni lavoro dei Parlamenti nazionali a Bruxelles è infatti risultato con chiarezza che tale correlazione non sempre esiste. La riduzione dell'orario di lavoro andrebbe invece più strettamente legata ai tempi di vita e ai nuovi tipi di occupazione.

Il signor VERONESE sottolinea come i disegni di legge all'esame della Commissione, ed in particolare il disegno di legge n. 1251, affrontino globalmente tutte le questioni relative all'organizzazione dell'orario di lavoro e certamente la sola riduzione dell'orario non produce automaticamente nuova occupazione.

Il senatore VIGEVANI, a proposito delle fonti di informazione, afferma che l'Inps ha tutti i dati necessari circa il numero di ore effettivamente lavorate nelle imprese, e sicuramente i più attendibili. Sottolinea

quindi come gli strumenti più sicuri per accrescere l'occupazione siano quelli di favorire da un lato il diffondersi del lavoro a tempo parziale presso i giovani che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro, e dall'altro l'uscita graduale dei lavoratori più anziani, mediante, ad esempio, la corresponsione di una pensione parziale e correlata ad un lavoro a tempo parziale. Si dichiara quindi favorevole ad una disincentivazione graduale del lavoro straordinario, che ritiene tuttavia, almeno in parte, fisiologico.

Il signor GRANDI, facendo riferimento all'intervento del senatore Mulas, ritiene di non dover dare per scontato l'orientamento europeo emerso in quella sede. Esiste infatti una direttiva comunitaria che chiede ai paesi membri una revisione della disciplina relativa all'orario di lavoro, anche per favorire una più chiara individuazione del lavoro straordinario. Ricorda infine come anche nel dibattito europeo quello della riduzione dell'orario di lavoro sia immaginato come uno tra i tanti strumenti possibili per affrontare il problema occupazionale.

Il senatore MULAS precisa come il suo intervento non volesse significare una contrarietà della sua parte politica circa la possibilità di riduzione dell'orario di lavoro.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,05.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995****75ª Seduta**

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro della sanità Guzzanti, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Condorelli e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Barabaschi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio 1995.

Il ministro GUZZANTI, scusandosi di non poter partecipare al prosieguo dei lavori della Commissione per un concomitante impegno presso l'altro ramo del Parlamento, fornisce comunque alcuni chiarimenti in ordine a questioni sollevate nelle precedenti sedute in cui è stato esaminato il provvedimento in titolo. In particolare, per quanto riguarda la questione della tabella A allegata all'articolo 1 del decreto-legge, che alcuni senatori avevano rilevato essere difforme rispetto a quella accolta in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni, egli chiarisce che in quella sede era stata effettivamente presentata un'altra tabella ma che il Ministero del tesoro era stato incaricato di rimodularne i dati sulla base delle certificazioni dei disavanzi regionali relativi al 1993.

La tabella allegata al decreto-legge è pertanto conseguente a detta certificazione.

Quanto poi agli emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, riguardanti aspetti di natura finanziaria, egli dichiara di non poterne condividere alcuno, dal momento che gli assetti finanziari del provvedimento in esame sono stati concordati nel dettaglio con il Ministero del tesoro e non sono pertanto suscettibili di alcun aggiustamento.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12*, 0013*)

Il presidente ALBERTI CASELLATI dà conto dell'incontro svoltosi tra gli Uffici di Presidenza delle Commissioni competenti in materia sanitaria della Camera e del Senato. In esito a tale incontro, nel corso del quale si è cercato - nei limiti del possibile - di coordinare i lavori dei due rami del Parlamento, si è deciso tra l'altro di istituire un gruppo di lavoro informale congiunto di deputati e senatori incaricato di raggiungere una intesa in ordine ai disegni di legge in materia di professioni infermieristiche. Ella invita pertanto i senatori che intendano fare parte del suddetto gruppo a darne comunicazione agli uffici di segreteria della Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(385-B) SIGNORELLI ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore BRUGNETTINI riferisce brevemente sull'unica modifica, relativa alla copertura finanziaria, introdotta dalla Camera dei deputati al provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale.

I senatori XIUMÈ e TORLONTANO raccomandano una approvazione sollecita del provvedimento.

Poichè nessun altro chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il sottosegretario CONDORELLI sottolinea le rilevanti finalità del provvedimento, la cui definitiva approvazione consentirà il consolidamento di quegli importanti risultati già conseguiti dal programma, sia sotto il profilo terapeutico che della prevenzione.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, saranno poste in votazione soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Poichè i commi 1 e 2 dell'articolo unico non sono stati modificati, ella pone pertanto in votazione il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

È altresì approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già proceduto alla illustrazione di tutti gli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 maggio.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale sul complesso degli emendamenti illustrati nella seduta precedente.

La senatrice BETTONI BRANDANI rileva che gli emendamenti riferiti agli articoli successivi al 4 sono pressochè integralmente volti a conferire una adeguata sistemazione a situazioni di particolare disagio del personale sanitario. Di fatti, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha lasciato insolute numerose questioni alle quali si è più volte cercato, in sede parlamentare, di dare soluzioni definitive. Al fine di non appesantire ulteriormente un provvedimento, già molto eterogeneo e in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su molte delle proposte emendative presentate, ella auspica peraltro che il Governo assuma formalmente l'impegno di affrontare tali questioni nelle sedi più opportune (legislative o contrattuali), manifestando in tal modo la propria disponibilità a rendere pienamente operativo il dettato del decreto legislativo n. 502.

Il senatore MARTELLI, premesso che molti emendamenti hanno carattere di sanatoria, auspica che la loro portata venga comunque limitata ai titolari di diritti effettivi, distinguendo la situazione di questi ultimi rispetto a quella di coloro che godono illegittimamente di inquadramenti non corrispondenti alla loro professionalità.

A giudizio del senatore CAMPUS, alcuni emendamenti, pur condivisibili nella sostanza, rappresentano una forzatura in sede di conversione del decreto-legge n. 100. Egli invita pertanto i presentatori a non insistere su quegli emendamenti che, palesemente, non afferiscono alla natura del provvedimento in esame.

Il senatore LAVAGNINI osserva che il decreto-legge n. 100 è, per sua stessa natura, estremamente eterogeneo, essendo tra l'altro volto a dare soluzione a diverse questioni relative al personale sanitario. Ne restano tuttavia ancora insolute alcune, tra cui in particolare: la estensione al personale del comparto sanità di alcune disposizioni già adottate, in sede di manovra finanziaria, a favore del personale degli enti locali; l'accesso ai giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale per alcune categorie di personale; il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri prossimi al compimento del settantesimo anno di età. Tali questioni, alla cui soluzione sono rispettivamente volti gli emendamenti 2.1, 4.0.1 e 8.17, sono state ampiamente discusse dalla Commissione e appare tardivo suggerirne ora l'esclusione dal dibattito.

Il senatore GREGORELLI, dopo aver dichiarato di concordare con il disagio espresso da taluni in ordine alla disomogeneità del provvedimento in esame, ritiene comunque inevitabile un intervento legislativo volto alla soluzione di alcune pendenze del personale sanitario. Egli richiama comunque l'attenzione della Commissione sul rischio che alcune norme del decreto-legge rendano a breve indispensabili ulteriori interventi di sanatoria.

Il senatore DIONISI fa presente che l'ormai prossima decadenza del provvedimento rende incerta, se non improbabile, la sua conversione entro i termini costituzionali. Ciononostante, le questioni del personale sanitario ad esso sottese impongono una attenta riflessione soprattutto per quel che riguarda le progressioni di carriera e le modalità di accesso ai ruoli medici. Da una parte, infatti, è invocata l'esigenza di superare forme antiquate di statalismo; dall'altra, tuttavia, si ricorre sempre più spesso a sanatorie di situazioni che, illegittime all'origine, hanno comportato conseguenze nefaste per l'accesso dei giovani al comparto sanitario. Egli auspica pertanto la fissazione, una volta per tutte, di regole certe e di carattere generale.

Il senatore DI ORIO stigmatizza la circostanza che la legislazione in materia di personale sanitario abbia sempre dovuto rincorrere situazioni affermatesi in via di fatto. Emerge pertanto con chiarezza l'esigenza di una riorganizzazione complessiva del comparto sanitario che consenta di contemperare da un lato le istanze di estremo rigore sostenute da taluni (che potrebbero tuttavia risultare inadatte alla situazione di specie) e dall'altro le eccessive rivendicazioni avanzate da alcune forme di sindacalismo esasperato. A tale riguardo, purtroppo, neanche il decreto legislativo n. 502 del 1992 contribuisce a fare chiarezza e risulta pertanto imprescindibile garantire legislativamente la trasparenza degli sviluppi di carriera.

Il senatore XIUMÈ si domanda se la Commissione convenga ancora, come era emerso nelle precedenti sedute, sulla opportunità di convertire il decreto-legge n. 100 in considerazione dell'importanza di molte delle disposizioni in esso contenute. A suo giudizio, infatti, alcune questioni (come ad esempio gli assetti finanziari di cui agli articoli 1 e 2) non sono più rinviabili ed impongono la definitiva approvazione del provvedimento. Quanto agli emendamenti presentati, egli ricorda di aver già aggiunto la propria firma all'emendamento 6.1 del senatore Dionisi sui medici in formazione, condividendone pienamente le finalità. Inoltre, egli auspica una attenta riflessione sulla questione del trattenimento in servizio dei primari e su quella degli incaricati, molti dei quali hanno effettivamente svolto mansioni superiori al loro livello, al cui riconoscimento appare opportuno procedere con sollecitudine.

Il senatore PEPE, in considerazione dei gravi problemi di disoccupazione che affliggono il paese, esprime il proprio dissenso sulla proposta di trattenimento in servizio dei primari, a meno che non si tratti semplicemente di consentire loro il raggiungimento del massimo pensionabile.

Il senatore TORLONTANO ripercorre le varie tappe che hanno condotto all'attuale normativa in materia di pensionamento dei primari. In particolare, egli ricorda il dibattito svoltosi nella decima legislatura sulla fissazione a quarant'anni del massimo contributivo, con conseguente possibilità di rimanere in servizio fino a settant'anni. Pur nella consapevolezza dei limiti propri di tale normativa, egli ritiene peraltro inopportuno procedere a modifiche in questa sede.

Il senatore PEPE, ad integrazione del proprio intervento precedente, manifesta stupore per il parere contrario emesso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 8.0.6 che, a suo giudizio, non comporta alcun onere aggiuntivo.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,20.

Il PRESIDENTE, in considerazione dei concomitanti impegni parlamentari del relatore Gallotti, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta già convocata per domani, alle ore 15,30.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

130ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RONCHI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vozi.**La seduta inizia alle ore 17,15.***IN SEDE REFERENTE**

(1685) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente RONCHI annuncia che la 1ª Commissione permanente ha testè espresso parere favorevole sul decreto-legge in titolo, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il relatore FANTE ricorda preliminarmente le vicende del decreto-legge in titolo, più volte reiterato, ed ora all'esame del Senato in un testo già deliberato dalla Camera dei deputati che ha recepito molte delle modifiche approvate dal Senato in occasione della precedente reiterazione. Vi sono tuttavia alcune novità che richiama brevemente: è stato anzitutto approvato un emendamento che fa slittare al 31 dicembre 1995 la prevista sospensione degli sfratti; è stata, inoltre, meglio formulata la norma che, con riguardo alla cosiddetta «tosa», prevede una riduzione del 50 per cento degli spazi acquei. Rispetto al testo già accolto dal Senato, non è stata invece prevista l'estensione del diritto di prelazione del comune, mantenendosi tale diritto solo nei casi in cui il conduttore non intenda esercitarlo.

Si sofferma, poi, sul problema dell'estrazione degli idrocarburi nell'Alto Adriatico, ricordando che un emendamento approvato dalla Commissione e da lui riformulato in Assemblea, fu respinto da quest'ultima per pochi voti; un emendamento analogo è stato dichiarato inammissibile da parte della Presidenza della Camera: su tale problema si è determinata una forte sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con de-

cise reazioni a livello locale e regionale, ove si è pervenuti alla formulazione di una proposta da parte della regione. Ritiene importante che al di là della posizione espressa nell'Aula del Senato dal Ministro dell'industria, venga acquisita anche l'opinione del Ministro dell'ambiente, ricordando come, a fronte degli studi effettuati da Agip ed Eni, tesi a dimostrare che non vi è pericolo di subsidenza, altri studi dimostrano il contrario.

Occorre, quindi, valutare la possibilità di apportare limitate modifiche al decreto, il quale potrebbe ancora ritornare alla Camera per essere convertito in tempo utile. In tale ipotesi sarebbe da riconsiderare anche un'altra modifica introdotta dalla Camera che ha previsto il trasferimento di parte del comprensorio demaniale denominato «ex Scalo di Santa Marta e di San Basilio» all'Università, creando un conflitto fra Università e Porto e sottraendo tali aree all'attività turistica e commerciale, mentre gli uffici dell'Università potrebbero trovare idonea collocazione nell'area industriale di Marghera, parzialmente in via di dismissione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PERUZZA ritiene necessario inserire nel decreto-legge in esame poche e significative modifiche che ne consentano comunque l'approvazione in tempo utile. Dichiarò, poi, il proprio sconcerto relativamente ad alcune parti del testo approvato dalla Camera dei deputati: in particolare la materia relativa alla salvaguardia di Venezia è stata stravolta dall'altro ramo del Parlamento, non essendosi risolto il problema dei comuni che ricadono solo in parte nella conterminazione lagunare. Identica valutazione egli formula con riguardo alla disciplina sugli sfratti che nella formulazione attualmente sottoposta al Senato non fornisce quelle garanzie che l'ipotesi dell'«accertata necessità» garantiva invece, con vantaggi sia per il conduttore che per il proprietario.

Nel condividere le osservazioni del relatore circa la necessità che vengano sospese le trivellazioni nell'Alto Adriatico in attesa di verifiche, rileva come i dati oggi disponibili siano più preoccupanti di quelli che erano noti soltanto due mesi fa: si mette, infatti, a repentaglio la città di Venezia per un'estrazione di metano decisamente modesta. Quanto al conflitto sorto fra Porto e Università, ha anche lui delle perplessità, anche se deve rilevare come il piano regolatore preveda in quella zona residenze, servizi e università e come vi sia un progetto di trasferimento delle strutture portuali verso Porto Marghera, ove il comune ha recentemente acquisito un'area proprio con questo intento. Auspica, infine, il passaggio al comune di Venezia dello stabile della manifattura tabacchi, da destinare alla realizzazione di edifici giudiziari.

Il senatore FABRIS si dice d'accordo con l'auspicio da ultimo formulato dal precedente oratore, mentre non condivide alcune delle sue considerazioni circa il trasferimento del compendio demaniale «ex Scalo di Santa Marta e di San Basilio». Sono infatti corrette le informazioni fornite dal senatore Peruzza circa i contenuti del piano regolatore, il quale però è da considerarsi in gran parte superato, soprattutto alla luce del modificarsi dei traffici marittimi. Le banchine che verrebbero cedute sono infatti ancora necessarie all'attività del porto, trattandosi della

zona di attracco delle navi passeggeri, altrimenti costrette ad attraccare a Marghera, con conseguente appesantimento del traffico e penalizzazione del porto di Venezia. Queste considerazioni sono tanto più valide, ove si pensi che l'Università può, senza eccessive difficoltà, reperire altrimenti gli edifici e le aree ad essa necessari.

Ritiene, poi, scarsamente comprensibile la pronuncia di inammissibilità dell'emendamento sugli idrocarburi da parte della Presidenza della Camera e conclude richiamando con forza l'attenzione sul problema dei gravi pericoli che correrebbe la città di Venezia, ove le estrazioni di metano non fossero sospese.

Il senatore RONCHI si associa al senatore Peruzza, rilevando negativamente il mancato recepimento da parte della Camera dei deputati delle modifiche precedentemente accolte presso il Senato relativamente agli sfratti ed alla delimitazione del comprensorio.

Si sofferma poi dettagliatamente sul problema dell'estrazione di metano, affermando che, riguardo alla declaratoria di inammissibilità, non vi è necessariamente una conformità di valutazioni fra le Presidenze dei due rami del Parlamento, tanto è vero che emendamenti di contenuto simile a quelli dichiarati inammissibili dalla Camera furono ammessi e posti in votazione al Senato nel corso dell'esame della precedente reiterazione del decreto. Nel dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento sugli idrocarburi, poi, la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento sembra aver fatto riferimento più al titolo del decreto che al suo contenuto effettivo che si è andato ampliando a seguito delle successive reiterazioni. Il problema della subsidenza non è più una questione di opinioni, ma è stata oggetto di studi e relazioni tecniche dettagliate, alle quali si richiama ponendo in particolare l'accento sull'opinione espressa al riguardo dall'ordine regionale dei geologi i quali hanno dimostrato l'inesattezza dei calcoli effettuati dall'Agip. Dall'insieme degli studi e delle relazioni tecniche da lui richiamate risulta la grave pericolosità degli scavi, capaci di abbassare di venti centimetri il livello della piazza di San Marco; vi è da considerare poi che l'intero giacimento - secondo stime effettuate dalla stessa Agip - corrisponde a poco più del 10 per cento del consumo nazionale di gas: la rinuncia ad esso non metterebbe, quindi, certamente in ginocchio l'economia nazionale. Rilevato come l'opinione pubblica e le forze politiche regionali si siano fortemente mobilitate su tale problema, fa riferimento alla proposta votata all'unanimità dalla regione ed auspica che la valutazione delle conseguenze ambientali venga effettuata di intesa con la regione stessa.

Il senatore LASAGNA giudica necessario, in una materia tanto controversa come quella delle estrazioni di gas metano in Adriatico, acquisire dati scientificamente fondati sui limiti batimetrici minimi oltre i quali non vi sono ricadute delle attività estrattive in termini di subsidenza della fascia costiera: orientativamente, la delimitazione dell'area in cui è necessario vietare l'estrazione di metano potrebbe anche essere superiore a quella di 25 miglia dalla costa, proposta dalla regione Veneto, ma per assumere una decisione in materia occorre il conforto di studi geologici autorevoli.

Il senatore SURIAN auspica che l'esame in sede referente del decreto-legge in titolo consenta un maggiore approfondimento della que-

stione della subsidenza costiera in Adriatico, acquisendo le risultante scientifiche che da tempo attribuiscono all'estrazione metanifera l'ezologia dell'abbassamento del suolo in Polesine, area peraltro ad alto rischio idrogeologico. Invece di fondarsi esclusivamente sui generici argomenti di stampo industrialista - adottati nell'Assemblea del Senato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1421 - occorrerebbe pertanto acquisire i dati in possesso della regione Veneto, che giustificano in materia un emendamento volto ad affrontare la questione in maniera risolutiva: ciò non pregiudica una seconda lettura alla Camera dei deputati, se il Senato si limiterà ad apportare tale modifica migliorativa.

Il senatore SPECCHIA invita la Commissione a contenere al massimo gli emendamenti migliorativi che riterrà di apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati, allo scopo di agevolare una celere terza lettura presso l'altro ramo del Parlamento: in caso contrario, si rischierebbe di pregiudicare la conversione di un provvedimento più volte reiterato, a favore della quale il Gruppo di Alleanza nazionale si impegnerà con un atteggiamento costruttivo in Commissione e in Assemblea.

Il senatore CARCARINO enumera gli elementi positivi del testo licenziato dalla Camera dei deputati, che ha recepito molti degli emendamenti già accolti dal Senato nel precedente iter: segnatamente, è stata reintrodotta la competenza della Commissione di salvaguardia anche sulle opere statali. È però necessaria una maggiore tutela dei conduttori dei contratti di locazione, anche emendando le norme in materia di sfratti accolte dalla Camera; quanto alla subsidenza costiera, occorre mantenersi lungo la direttrice legislativa esistente, che già da tempo ha disposto la chiusura di tutti i pozzi artesiani e metaniferi di terraferma: alla luce di ciò, occorrerebbe un ripensamento del comma 2 *bis* dell'articolo 5.

Sulle questioni da lui poste, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti preannuncia la presentazione di limitate proposte emendative, sulle quali auspica la convergenza di tutta la Commissione; ad esse va aggiunta la proposta di garantire per via legislativa il trasferimento al comune di Venezia dell'area della manifattura tabacchi, allo scopo di offrire all'amministrazione della giustizia idonei locali.

Il senatore FARDIN conviene sulla necessità di affrontare la questione della subsidenza e quella della dismissione di talune aree demaniali, ma esprime il timore che un intervento in tale sede - per via emendativa - rappresenterebbe una scelta occasionale ed episodica: essa potrebbe inoltre pregiudicare la celere conversione del decreto-legge in titolo, i cui interventi sono da lungo tempo attesi dagli operatori locali che abbisognano di un quadro di riferimento dotato di certezza giuridica. Sulle questioni sollevate nel dibattito, si potrebbe presentare - su iniziativa di tutti i Gruppi - un disegno di legge parlamentare per il quale sollecitare una celere discussione in sede deliberante.

Nel dichiarare chiusa la discussione generale, il presidente RONCHI ricorda che la programmazione dei lavori della Commissione è già abbondantemente occupata dall'esame di decreti-legge e che un eventuale

nuovo disegno di legge in materia di subsidenza non potrebbe che essere esaminato al termine di tali decreti, nonchè degli altri numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare già posti all'ordine del giorno.

Dopo aver avvertito che il relatore ed il rappresentante del Governo svolgeranno le rispettive repliche nella seduta antimeridiana di domani, il Presidente fissa per le ore 11 di domani 17 maggio 1995 il termine per la presentazione degli emendamenti, su cui conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

indi del Vice Presidente
BRIGANDÌ

e del Vice Presidente
MATTARELLA

La seduta inizia alle ore 17,40.

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

(A008 000, B55*, 0014*)

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AI DELITTI DELLA BANDA DELLA «UNO BIANCA»: AUDIZIONE DEL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, GENERALE LUIGI FEDERICI
(A010 000, B55*, 0001*)

(Viene introdotto il generale di Corpo d'Armata Luigi Federici, accompagnato dal tenente colonnello Domenico Barillari, responsabile dell'Ufficio criminalità organizzata presso il Comando generale dell'Arma).

La Commissione procede, in seduta pubblica, allo svolgimento dell'audizione del generale Federici.

Il generale FEDERICI svolge una relazione introduttiva e risponde, successivamente, ai quesiti posti dal presidente PELLEGRINO, dai senatori STANZANI GHEDINI, GUALTIERI, BRIGANDÌ, MORANDO e dai deputati FRAGALÀ, DEL GAUDIO, LA VOLPE, PETRICCA, BONFIETTI.

Il vice presidente MATTARELLA, ringraziato il generale Federici, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 21.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

53° Seduta

Presidenza del Presidente

BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

(Parere all'8° Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

Il relatore COPERINI ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato un nuovo rinvio dell'esame, in attesa di ottenere dal Tesoro chiarimenti in merito alla diversa quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 3 del decreto-legge contenuta nella relazione tecnica rispetto a quella indicata nel comma 2 della norma.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che gli oneri finanziari da coprire in relazione all'anno 1995 ammontano a un totale di 145 miliardi. Di questi, 75 miliardi costituiscono somme provenienti dall'anno 1994 conservate in bilancio con l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 1995, 40 miliardi costituiscono il limite d'impegno settennale a partire dal 1993, autorizzato dall'articolo 2 della legge n. 68 del 1992, e 30 miliardi risultano stanziati nella Tabella F della legge finanziaria per il 1995. Tale ultimo importo risulta ridotto di lire 900 milioni per effetto dell'ar-

articolo 2 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995. Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce di non avere osservazioni da formulare eccetto che per i numeri 1.1 e 1.2, di identico contenuto, per i quali esprime parere contrario in quanto comportano aumento degli oneri a carico del bilancio dello Stato, senza prevedere una copertura finanziaria.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, nonché sugli emendamenti, eccetto che su quelli numeri 1.1 e 1.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1584) Subemendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore MANTOVANI ricordando che sul testo del decreto-legge nonché su emendamenti la Sottocommissione si è espressa nelle sedute del 3 e del 9 maggio 1995.

Perviene ora il subemendamento 5.3/1, volto a emendare il testo dell'emendamento 5.3, sul quale il parere era di nulla osta. Il nuovo emendamento comporta peraltro nuovi oneri, in quanto prevede, ai fini dell'attivazione dei consultori familiari prevista dall'emendamento 5.3 a carico di finanziamenti revocati dal decreto-legge, una autorizzazione di spesa di ulteriori 60 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1996-1997, a cui si fa fronte con gli accantonamenti relativi alla Presidenza del consiglio iscritti nel fondo speciale di parte corrente.

In proposito, si rileva che si pone il problema dell'utilizzo difforme, per cui dovrebbe chiedersi il parere alla 1ª Commissione, nel presupposto che l'onere cessi peraltro nel 1997.

Il sottosegretario VEGAS osserva che l'utilizzo dell'accantonamento della Presidenza del consiglio comprometterebbe il raggiungimento della pluralità di obiettivi di rilevanza socio-economica poste dal legislatore nella legge finanziaria.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 1ª Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(773) MATTEJA ed altri: Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994

(Parere alla 13ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore CURTO osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare e di un decreto-legge che intervengono nuovamente a favore delle aree colpite da alluvioni negli anni 1993 e 1994.

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare assegna un contributo straordinario alle regioni colpite dalle calamità occorse tra il settembre 1993 e il luglio 1994, per un importo complessivo di 215 miliardi, ai quali si fa fronte con prelievo dal fondo istituito dal decreto legislativo n. 96 del 1993, con il quale venne disciplinato il trasferimento delle competenze dell'AGENSUD e del Dipartimento per l'intervento straordinario, in seguito alla loro soppressione. Su tale modalità di copertura occorrerebbe in primo luogo sottolineare che essa è vietata dalla legge di contabilità, trattandosi di un capitolo ordinario di bilancio (9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) nel primo semestre dell'anno finanziario. Prescindendo però da questo dato formale e considerando che si tratta in effetti di un fondo sul quale sono stanziati ingenti risorse finanziarie per provvedere alle competenze prima facenti capo all'AGENSUD e al Dipartimento sopra richiamato, assume un rilievo particolare il parere sull'utilizzo in difformità di stanziamenti di bilancio, da chiedere alla 6^a Commissione. Comunque si tratta di valutare l'opportunità o meno di utilizzare parte delle risorse stanziati per gli interventi relativi alle aree depresse per finalità diverse, in particolare interventi a favore di aree colpite da fenomeni alluvionali.

Il decreto-legge n. 154 modifica in più parti i decreti-legge n. 328, 646 e 691 del 1994 e relative leggi di conversione, tutti recanti interventi urgenti a fronte di fenomeni alluvionali. Il decreto-legge non risulta accompagnato da relazione tecnica, bensì dalla sola relazione al disegno di legge di conversione, in base alla quale esso non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Alcune delle disposizioni in esso contenute appaiono tuttavia suscettibili di produrre rilevanti conseguenze finanziarie. In particolare l'articolo 2 estende l'area del danno risarcibile a favore delle imprese, includendo i danni subiti dalle scorte in occasione dell'alluvione del 1993, senza che - in base all'assunto governativo sopra riportato - siano quantificati e coperti i relativi oneri. L'articolo 5, comma 3, lettera *b*) prevede ulteriori cumulabilità di garanzie, rispetto a quelle già previste nel decreto-legge n. 691 del 1994: anche questa disposizione sembra avere riflessi finanziari.

Il comma 7 dell'articolo 5 riproduce poi un emendamento al decreto-legge n. 691, tendente a concedere provvidenze anche ai titolari di studi professionali danneggiati dall'alluvione del 1994, su cui più volte la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto recante nuovi oneri non coperti. Si segnala infine il comma 8 dell'articolo 5, che dispone l'estensione della durata massima dell'indennità di trasferta dovuta al personale statale comandato in missione in occasione degli eventi alluvionali del 1994, a cui si fa fronte con rinvio agli ordinari stanziamenti di bilancio, il che costituisce una fattispecie vietata. Oltretutto, la relazione tecnica ne doveva far menzione.

Suscita perplessità inoltre il comma 5 dello stesso articolo 5, ove dispone che gli eventuali residui dell'autorizzazione di spesa concernente le indennità ai lavoratori dipendenti sospesi a causa dell'alluvione, siano utilizzati per le finalità di cui al decreto-legge n. 328, relativo ad un altro evento alluvionale. Quindi il problema è che si provvede con semplice decreto del Ministro dell'interno, senza prevedere l'intervento del Tesoro, mentre sulla base dell'ordinamento contabile, le modalità dovrebbero essere di segno opposto.

Il sottosegretario VEGAS si associa alle considerazioni formulate dal relatore in merito al disegno di legge n. 773, osservando che la copertura finanziaria mediante utilizzazione del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993, concernente gli interventi per le aree depresse, non risulta idonea allo scopo, trattandosi di finanziamenti vincolati agli interventi di cui alla legge n. 64 del 1986, che risultano tra l'altro già ripartiti dal CIPE con delibera del 24 giugno 1994. Per quanto concerne poi il disegno di legge n. 1657 fa presente che l'inclusione delle scorte fra i danni risarcibili alle imprese danneggiate dall'alluvione del 1993, disposta dall'articolo 2, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'articolo 8 della legge n. 471 del 1994, che la disposizione in esame va ad integrare, nell'autorizzare la complessiva spesa di lire 50 miliardi per la concessione di contributi alle predette imprese, dispone che i benefici in questione non potranno in ogni caso comportare oneri superiori al suddetto stanziamento. Osserva inoltre che l'articolo 5, comma 3, lettera b), pone rimedio all'omessa estensione alle imprese artigianali della cumulabilità della garanzia prestata dal Fondo centrale di garanzia delle attività artigianali con altre forme di garanzia, al fine di assicurare il medesimo trattamento riservato dall'articolo 2 della legge n. 35 del 1995 alle imprese industriali. Anche tale disposizione non comporta maggiori oneri, in quanto il finanziamento in oggetto non può comunque superare il limite dell'autorizzazione di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995 previsto dalla medesima norma. Con riferimento all'articolo 5, comma 5, fa presente che l'intervento del Tesoro per portare le risorse in questione in aumento dei previsti capitoli di spesa sulla base della ripartizione effettuata dal Ministero dell'interno, è comunque assicurato dal comma 9 dell'articolo in esame, che autorizza il Ministro del Tesoro ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per dare attuazione all'articolo stesso. Anche la disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, comporta un'estensione da intendersi limitata alle autorizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente. In relazione infine all'articolo 5, comma 8, dichiara che tale norma si è resa necessaria solo al fine di superare il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 417 del 1978, che prevede la cessazione della corresponsione dell'indennità di trasferta dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, tenuto conto che ai relativi oneri si è fatto fronte finora con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il senatore CHERCHI esprime perplessità sull'utilizzo difforme degli stanziamenti relativi agli interventi nelle aree depresse, previsto nel disegno di legge di iniziativa parlamentare. Fa presente inoltre che le norme del decreto-legge segnalate dal relatore sembrano ampliare la portata di disposizioni vigenti che comportavano l'attribuzione ai beneficiari di veri e propri diritti soggettivi.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che l'originaria quantificazione dei danni provocati dalle alluvioni prevedeva già il risarcimento anche in queste ulteriori fattispecie, ma che la formulazione poi adottata fu di tenore più restrittivo. Non si dovrebbero, comunque, porre problemi di copertura finanziaria.

Il senatore DUJANY, rilevando che le alluvioni costituiscono purtroppo un fenomeno ricorrente, auspica che il Governo intervenga nella materia con un provvedimento di carattere generale che incentivi una politica coerente a tutela del territorio da parte degli enti locali.

Il sottosegretario VEGAS comunica che è allo studio presso il Dipartimento per la protezione civile una proposta di legislazione quadro nella materia in oggetto, della quale potrebbero essere approfonditi i parametri finanziari di riferimento per gli interventi in questione. Ribadisce infine che il disegno di legge n. 773 non contiene un'idonea clausola di copertura finanziaria, poichè dispone l'erogazione di un contributo a valere su stanziamenti già ripartiti, per cui dovrebbe essere espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1657 e di richiedere alla 6ª Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nel disegno di legge n. 773.

(1685) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CURTO osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi relativi ai comuni di Venezia e Chioggia, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ebbe ad esprimersi nella seduta del 7 marzo.

In quella sede fu espresso parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione su alcune norme comportanti minori entrate per lo Stato ed altri enti pubblici, norme che, nonostante il parere ugualmente contrario della V Commissione Camera, sono state reintrodotte nel testo del decreto. Si tratta dell'articolo 1, comma 1, capoverso 4-bis, dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 5-bis, sui quali occorre ribadire la precedente pronunzia.

Va segnalato inoltre il comma 2-quater dell'articolo 5, sul quale la Commissione bilancio della Camera aveva espresso parere contrario, in quanto esso prevede la cessione del comprensorio ex-Forte di Brondolo, senza peraltro alcun corrispettivo per lo Stato. Anche su tale norma appare opportuno esprimere parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sulle norme segnalate dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli articoli 1, comma 1, capoverso 4-bis; 3, comma 6-bis; 5, comma 2-quater e 5-bis, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1323) Emendamenti al disegno di legge: Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CHERCHI ricorda che la Sottocommissione ha già esaminato il testo del disegno di legge formulando su di esso un parere di nulla osta con un'osservazione concernente l'articolo 4 secondo comma.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano i numeri 2.0.1, 3.4 (limitatamente alla soppressione del comma 3), 3.10, 3.7, 4.1, 5.1, 5.7, 5.8, 5.0.2, 5.0.12 (limitatamente all'ultimo periodo), 5.0.1, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 Tab.1, Tab. 2 e Tab.3 dalla cui approvazione potrebbero conseguire maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Anche dagli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2 e 5.0.17 finalizzati a istituire un nuovo organismo consultivo a fianco dell'attuale Consiglio di Stato potrebbero discendere maggiori oneri.

Sugli emendamenti 3.8 e 3.9 (prima parte), andrebbe posta, infine, una condizione relativa alla necessità di non mettere posti a concorso oltre il numero delle vacanze determinatesi.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.14, che istituisce un fondo di redistribuzione dei compensi per arbitrati, occorre evitare la creazione di fatto di una gestione fuori bilancio, vietata dalla legge di contabilità, e quindi la regolamentazione ai sensi della legge n. 400 del 1988, trattandosi di fondi di natura privatistica.

Su richiesta del sottosegretario VEGAS, che preannuncia la trasmissione di un emendamento del Governo, il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

(1601) Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parlato ed altri, Perinei ed altri e Sbarbati ed altri

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il relatore MANTOVANI avverte che in data 10 maggio la Commissione finanze ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sull'utilizzo di fondi in difformità e propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione delibera quindi di esprimere parere di nulla osta.

(518) ANGELONI ed altri: Piano per la realizzazione di strutture e di attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e delle rete autostradale

(Parere alla 8^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore COPERINI osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare finalizzato a incentivare la realizzazione di in-

infrastrutture destinate a garantire confortevolezza ai viaggiatori e agli utenti di servizi pubblici di trasporto. A tal fine l'articolo 1 stabilisce un vincolo (per una quota pari all'un per cento) sui contributi e sulle sovvenzioni erogate dallo Stato e dalle Regioni agli enti e società che gestiscono servizi pubblici di trasporto. Il comma 2 dell'articolo prevede inoltre il recupero dei contributi statali in caso di inadempienza da parte dei soggetti tenuti. Per quanto di competenza si rileva che il nulla osta sull'iniziativa può essere concesso solo nel presupposto che gli interventi in questione rappresentino un vincolo di destinazione di somme già stanziare nel bilancio dello Stato, con esclusione di ogni onere aggiuntivo.

Il sottosegretario VEGAS, pur apprezzando le iniziative in questione sotto il profilo delle finalità sociali perseguite, esprime parere contrario, in quanto il vincolo di destinazione di parte dei finanziamenti pubblici comporterebbe squilibri nei bilanci dei diversi soggetti interessati, che potrebbero dar titolo a richieste di maggiori trasferimenti a carico del bilancio dello Stato con conseguente aumento di oneri privi di copertura finanziaria. Fa presente inoltre che, relativamente alle risorse statali, il suddetto vincolo contrasta con le finalizzazioni previste dall'articolo 11 della legge-quadro n. 151 del 1981, concernente tra l'altro la disciplina degli investimenti nel trasporto pubblico locale. Segnala infine che l'articolo 1 comporterebbe una limitazione all'autonomia regionale, in quanto vengono ignorate le competenze delle regioni nella destinazione delle risorse proprie.

Il senatore MANTOVANI ritiene che l'eventuale parere contrario sull'iniziativa non sarebbe in ogni caso motivato da considerazioni attinenti alla copertura finanziaria.

Dissentite il sottosegretario VEGAS, il quale sottolinea che, per quanto riguarda le regioni, potrebbe porsi un problema di violazione dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, e conseguentemente dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore COPERINI, evidenziando la validità sociale dell'iniziativa, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il presidente BOROLI è dell'avviso che la Sottocommissione debba esprimersi in senso contrario solo sul punto concernente le regioni.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta ad eccezione che sulla estensione alle regioni della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, su cui il parere è contrario.

(48) FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

(403) BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari

(Nuovo parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore BONAVIDA, ricordando che la Sottocommissione ha esaminato il testo unificato nella seduta del 22 marzo, espri-

mendo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La contrarietà era motivata dall'utilizzo di una modalità di copertura (mediante capitolo ordinario) vietata dalla legge di contabilità, nonché dall'incertezza circa la portata del «taglio» attuato sui fondi speciali dal decreto-legge n. 41 del 1995, che al momento non era stato ancora convertito in legge.

Sul testo unificato, accolto dalla 9ª Commissione in sede referente ed ora ad essa riassegnato in sede deliberante, nonché su numerosi emendamenti, è richiesta l'espressione di un nuovo parere.

L'emendamento 16.1 riformula la clausola di copertura finanziaria, sulla quale non vi sono osservazioni, se non il fatto che si tratta di un onere permanente, sebbene di modesta entità (100 milioni annui). Suscita perplessità però la diversa quantificazione rispetto al testo precedente, che prevedeva una spesa annua di 600 milioni per lo stesso tipo di spesa.

Tra gli emendamenti si segnala il 6.4, che prevede la costituzione di ulteriori gruppi di lavoro da parte del Comitato di cui al comma 6. Esso appare quindi suscettibile di produrre oneri finanziari ulteriori, non quantificati né coperti: al riguardo, se non si intende esprimere un parere contrario, si può condizionare la pronuncia al richiamo del tetto di risorse di cui all'articolo di copertura.

Anche l'emendamento governativo 6.2, non accompagnato peraltro da relazione tecnica, può determinare maggiori oneri, poichè aumenta di una unità il numero dei componenti del medesimo comitato. Valgono le stesse considerazioni esposte per l'emendamento precedente.

Il Sottosegretario VEGAS si associa alle considerazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo unificato, nonché sugli emendamenti, ad eccezione che su quelli numero 6.2 e 6.4, per i quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che gli eventuali oneri da essi derivanti rimangano all'interno delle risorse di cui alla copertura finanziaria.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9ª Commissione:

(1395) CARINI ed altri: Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche: parere favorevole.

INDUSTRIA (10°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

(1687) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT: parere favorevole;

alla 9ª Commissione:

(1486) BORRONI ed altri. Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13ª Commissione:

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi a favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12*)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali (1699) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo (1623).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1646).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- **SALVATO ed altri.** - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
 - **PIETRA LENZI ed altri.** - Regolamento della fecondazione assistita (1070).
 - **MANCINO ed altri.** - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
 - **ROVEDA.** - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
 - **ALBERTI CASELLATI.** - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
-

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386)** (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*).
- **LAFORGIA ed altri.** - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- **PALUMBO ed altri.** - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- **SALVATO ed altri.** - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- **MANCONI ed altri.** - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- **LISI.** - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile (1627).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- RIZ. - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (472-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (1602).
-

DIFESA (4°)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
- VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento:

- Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

BILANCIO (5°)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15,30

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del bilancio e della programmazione economica in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, politiche di sviluppo e rapporti con l'Unione Europea.

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 16

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del

Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1687).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743*).
- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).

ISTRUZIONE (7^o)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15,45

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Istituzione di scuole di specializzazione.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale Dramma Antico.

In sede deliberante

- I. Discussione dei disegni di legge:
- BO ed altri. - Rifiinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (556).
 - Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia (1601) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parlato ed altri; Perinei ed altri e Sbarbati ed altri*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
 - Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
 - MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).
 - LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

II. Esame dei disegni di legge:

- CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- GUERZONI ed altri. - Riduzione del vincolo di indivisibilità per i fondi agricoli acquisiti con agevolazioni creditizie dello Stato (1418).
- FERRARI Francesco ed altri. - Inquadramento nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del personale degli enti di svi-

luppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (298).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).*

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

INDUSTRIA (10*)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano».

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (932).
- BALDELLI ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (1143).

II. Esame del disegno di legge:

- BAGNOLI ed altri. - Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all'attività dell'industria ceramica (1505).

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: seguito dell'audizione dell'avvocato Lorenzo Pallesi.

III. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: seguito dell'audizione del dottor Stefano Nannerini, presidente del collegio dei liquidatori dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).

III. Seguito dell'esame del seguente documento:

- BOSCO ed altri. - Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 4).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale (1584).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).
 - NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).
 - DIONISI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1685) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 (1657).
- MATTEJA ed altri. - Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994 (773).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LONDEI. - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351).
- GEI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere *t*) e *bb*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (625).

- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1112).
- e della petizione n. 89 ad essi attinente

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano (275).
- LONDEI. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano (284).
- SIGNORELLI. - Norme a tutela del lupo italiano (760).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

II. Discussione del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 17,30

Audizione del professor Andrea Magrì componente del Consiglio per la gestione tecnica amministrativa dell'Azienda Policlinico Umberto I e del professor Alberto Fidanza, presidente dell'Associazione nazionale professori universitari di ruolo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 17

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali UIL e CISL della provincia di Brindisi.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 15,30

Audizione del Capo della polizia e del Direttore centrale della polizia criminale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 14,30 e 18,30

ORE 14,30

Inchiesta sulle vicende connesse ai delitti della banda della «Uno bianca»:

- Seguito dell'incontro di lavoro con il dottor Antonio Di Pietro.

ORE 18,30

Inchiesta sulle vicende connesse ai delitti della banda della «Uno bianca»:

- Audizione del Ministro di grazia e giustizia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Mercoledì 17 maggio 1995, ore 18

Seguito della discussione della bozza di documento sulla riforma della Cooperazione, preparata dai consulenti Gildo Baraldi e Josè Luis Rhi-Sausi.
